Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Lunedì, 25 novembre — Numero 277

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 | per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 | spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1697, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 273 del 20 corrente, per errore della copia trasmessa dal Ministero del tesoro, nell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 3 si è stampato: « Facendone denunzia al Comitato regionale di mobilitazione industriale, salvo il diritto di *prelevazione* ecc., ecc. »; mentre doveva dirsi: « salvo il diritto di *prelazione* », come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1723 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Del ruolo organico allegato alla legge 17 luglio 1910, n. 538, fa parte un vice commissario generale. Egli è incaricato di coadiuvare il commissario generale e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 2.

Il vice commissario generale è scelto, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri, tra i funzionari superiori dello Stato, o fra i commissari dell'emigrazione; continua a percepire lo stipendio del suo grado a carico del bilancio dell'Amministrazione cui appartiene. Conserva altresì, nel primo caso, il grado ed i diritti di carriera che gli competono nell'Amministrazione da cui proviene, nella quale può sempre ritornare col grado e l'anzianità che avrebbe conseguito se vi fosse rimasto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1725 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, è elevato da lire 6 a lire 10 annue.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1667 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione della disposizione di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1178, concernente le indennità da concedersi agli insegnanti supplenti che prestino a qualsiasi titolo servizio fuori ruolo nelle scuole medie governative, è prorogata, per i RR. Istituti nautici, fino al termine dell'anno scolastico entro il quale sarà conclusa la pace.

A tali effetti il limite massimo dell'indennità stabilita negli articoli predetti è elevato da lire trecento a lire trecentonovanta.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1674 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le leggi 22 luglio 1894, n. 339 ed 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro; 17 gennaio 1897, n. 9, e 3 marzo 1898, n. 47, per le guarantigie ed il risanamento della circolazione cartacea;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;
Veduti i RR. decreti 5 febbraio 1888, n. 5204; 1° agosto 1889, n. 6360; 11 settembre 1892, n. 495; 18 dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62; 29 marzo 1914, n. 281;
Veduti i Nostri decreti 17 giugno 1915, n. 946; 4 luglio 1918, n. 996;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I biglietti di Stato da L. 10 destinati ad integrazione del fondo di scorta per il cambio dei logori e dei danneggiati, dei quali fu autorizzata la fabbricazione per un importo di 100 milioni mediante il decreto del ministro segretario di Stato per il tesoro n. 6485 del 4 agosto 1918, conserveranno le caratteristiche di cui ai RR. decreti 5 febbraio 1888, n. 5204; 1° agosto 1889, n. 6360; 11 settembre 1892, n. 495; 18 dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62; 29 marzo 1914, n. 281 e di cui al Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1690 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie, di grazia giustizia e dei culti, dell'industria, commercio e lavoro e per le armi e trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 54 delle norme per l'esercizio del diritto di preda, approvato con decreto Luogotenenziale del 27 marzo 1917, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« g) navighi munita di salvacondotto rilasciato da una autorità di uno Stato nemico e non riconosciuto da una autorità italiana o di uno Stato alleato, ovvero abbia a bordo altro documento da cui risulti che navighi col consenso o sotto il controllo del nemico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — SONNINO — COLOSIMO — SACCHI — CIUFFELLI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1703 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 13 del testo unico di leggi sui telefoni approvato con R. decreto 3 maggio 1903, n. 196;

Veduto l'art. 6 della legge 15 luglio 1907, n. 506;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato è autorizzata ad assumere con effetto dal 1° gennaio 1918 l'esercizio della rete telefonica urbana di Roma per scadenza della concessione accordata alla Società anonima romana dei telefoni.

Art. 2.

L'Amministrazione dei telefoni predetta è altresì autorizzata ad assumere in qualità di avventizie le telefoniste addette attualmente al servizio della rete succitata, derogando in quanto occorra alle norme stabilite dall'art. 82 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574, modificato dal R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1449.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1704 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 12 e 46 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Visti gli articoli 110, 115 e 315 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885 per l'esecuzione di detta legge;

Visto l'art. 7 del Regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 219;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace il ministro della guerra è autorizzato a delegare ad ufficiali generali e superiori, comandati presso quella amministrazione centrale, la firma dei decreti per l'approvazione dei contratti, per la concessione di aumenti quinquennali e sessennali di stipendio, dei mandati di pagamento rilasciati dal Ministero e della corrispondenza d'ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1750 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 8 giugno 1918, n. 780;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle Provincie danneggiate direttamente dalla guerra, il diritto al risarcimento dei danni di guerra è riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti nel presente decreto, ferme restando le disposizioni più favorevoli contenute in altre leggi.

Il presente decreto non si applica alle navi che non siano battelli da pesca, chiatte ed altri galleggianti minori.

Art. 2.

Possono esercitare le facoltà, attribuite dal presente decreto, le persone fisiche o morali, che abbiano cittadinanza italiana o sudditanza coloniale.

Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potrà provvedere, secondo trattati da conchiudersi tra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

Si considerano stranieri gli enti morali e le società civili e commerciali, che abbiano o avevano nel momento, in cui il danno si è prodotto, in prevalenza interessi o amministrazione stranieri. La Commissione di cui all'art. 25 giudica, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni di fatto.

Art. 3.

È concessa una indennità nei limiti da lire 5000 a lire 15.000 ai famigliari, che secondo le regole stabilite dall'art. 10 della legge degli infortuni sul lavoro (Testo unico 31 marzo 1904, n. 51) si considerano viventi a carico di persona abile al lavoro proficuo, la cui morte sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stata la causa violenta, diretta ed immediata.

L'assegnazione della somma è fatta secondo le norme indicate dallo stesso articolo 10.

Qualora le cause suaccennate abbiano cagionato una incapacità permanente totale al lavoro proficuo sarà concessa una indennità nei limiti da L. 10.000 a L. 20.000, ovvero una rendita annua vitalizia da L. 500 a L. 1000.

In caso di incapacità permanente parziale, in misura non inferiore al 20 0[0, la somma o la rendita suddetta saranno ridotte in proporzione del grado della capacità residua.

La Commissione, indicata nell'art. 25, stabilirà, secondo le circostanze, l'ammontare e nei casi del secondo e terzo comma, anche la forma dell'indennità da preferirsi.

La indennità può essere corrisposta in titoli di rendita del Debito pubblico o in altri titoli, che il ministro del tesoro avrà facoltà di creare allo scopo anzidetto.

Art. 4.

Non è dovuta alcuna indennità se la morte o l'incapacità si sieno verificate in occasione della prestazione di servizio militare o di altro servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona al rischio di guerra.

Del pari non è dovuta indennità ai famigliari del defunto o al danneggiato, che abbiano al momento della liquidazione un reddito imponibile complessivo individuale superiore alle L. 5000.

Art. 5.

È ammesso un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse o nelle colonie, di cose mobili ed immobili, in quanto siano conseguenza diretta ed immediata di un qualsiasi fatto della presente guerra, compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche.

Si considera fatto di guerra, agli effetti del presente articolo, il fatto coordinato alla preparazione od alle operazioni della guerra, ed anche quello, che, pur non essendo coordinato alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Art. 6.

Il risarcimento per la perdita o la distruzione di cose mobili deve corrispondere al valore effettivo delle stesse, sempre quando si dia la prova della loro esistenza e della loro perdita o distruzione.

Nel caso che la prova suddetta non sia raggiunta, ovvero il danneggiato rinunci a dare la prova del valore delle cose perdute o distrutte, la Commissione di cui all'art. 25 determinerà l'indennità nella misura dal 5 al 15 0[0 del valore dell'immobile che le conteneva. Il valore dell'immobile si valuta al prezzo corrente nel periodo postbellico.

Quando si tratta di mobili destinati a case di abitazione, la misura suddetta potrà essere elevata sino al 30 0[0, e per le abitazioni del valore non superiore a L. 10.000 sino al 40 0[0.

Nel caso di perdita o distruzione parziale dei mobili suddetti o di loro deterioramento sarà tenuto conto del valore residuo dei beni.

Il risarcimento per gli istrumenti di lavoro, gli attrezzi anche agricoli, il bestiame, le macchine e merci distrutte deve corrispondere al loro valore effettivo al momento in cui il danno si è verificato; e per quelle deteriorate, alla effettiva riduzione di valore, sempre quando si dia la prova della loro esistenza e della distruzione o del deterioramento sofferto.

Nei casi previsti nei primi quattro commi non è dovuto risarcimento per i beni voluttuari e in ogni caso il corrispettivo non deve eccedere il moderato soddisfacimento dei bisogni della famiglia del danneggiato.

Lo Stato avrà sempre facoltà di attribuire, in luogo dell'indennità, macchine, mobili, merci e bestiame della stessa natura e di pari valore di quelle distrutte.

Art. 7.

Pei titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, è applicabile l'art. 56 del Codice di commercio, anche se i titoli distrutti siano di debito pubblico.

Art. 8.

Il risarcimento per totale distruzione di immobili si determina nel modo seguente:

a) si stabilisce il valore, che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetustà, avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;

b) la somma corrispondente a questo valore si riduce dello eventuale deprezzamento per vetustà, ma non oltre la metà del valore predetto;

c) la somma eventualmente così ridotta si aumenta in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi nel momento della ricostruzione o surrogazione della cosa perduta o distrutta; questa misura sarà determinata secondo le norme contenute nel regolamento.

In caso di parziale distruzione o di deterioramento, la somma calcolata secondo il comma *a*) e il comma *b*) di questo articolo si riduce di una somma pari al valore, che l'immobile avrebbe avuto, secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento; indi la somma, che ne risulta, si aumenta secondo il comma *c*)

La somma da concedere non può superare le lire cinquantamila se si tratti di riparazioni e di lire centomila se si tratti di ricostruzioni, quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio, destinati ad usi o ad abitazione di lusso.

Art. 9.

Qualora la somma necessaria per la riparazione o la ricostruzione dell'immobile superi nei due casi contemplati nell'ultimo comma dell'articolo precedente rispettivamente le lire cinquantamila o le lire centomila, potrà per la differenza essere concesso un mutuo rimborsabile in trenta anni, da decorrere dopo i cinque anni dalla stipulazione, con l'interesse al 3 0[0.

L'interesse pei primi cinque anni della stipulazione è a carico dello Stato.

Il mutuo dovrà essere garantito da ipoteca legale sull'immobile con diritto di priorità sopra ogni altro preesistente.

Art. 10.

Il risarcimento pei beni immobili, per gli attrezzi anche agricoli, per le macchine e il bestiame secondo le norme stabilite dal presente decreto è subordinato al reimpiego da farsene nelle forme e con le cautele che saranno stabilite dal regolamento:

a) nel rimettere in pristino stato le cose deteriorate, nell'acquistare cose mobili uguali a quelle perdute o distrutte, nel ricostruire gli edifici o le opere demoliti; oppure

b) nel rimettere le cose deteriorate in uno stato diverso dallo stato preesistente, nell'acquistare cose diverse da quelle perdute o distrutte, nel costruire edifici diversi da quelli demoliti o in luoghi diversi da quelli ove si trovavano, sempre però nel territorio dello stesso comune, purchè la diversità non rechi pregiudizio alla ricostituzione della ricchezza nelle Provincie direttamente danneggiate dalla guerra.

L'inadempimento di questa condizione priva il danneggiato del diritto di pretendere ogni indennità e attribuisce allo Stato il diritto di sospendere la corresponsione della somma attribuita o di ripetere quanto abbia pagato secondo le norme da stabilire col regolamento.

Art. 11.

La Commissione di cui all'art. 25 può:

a) ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste al comma *a*) del precedente articolo, qualora esistano per ciò gravi motivi di pubblico interesse;

b) escludere il reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile. In tal caso il risarcimento dovuto al danneggiato, in tutto o per la parte non impiegata secondo l'articolo precedente, consiste in una somma pari al valore che la cosa distrutta aveva, nello stato in cui si trovava al momento in cui il danno si è verificato.

Ove si tratti di parziale distruzione o di deterioramento, la somma calcolata secondo il comma precedente, si riduce di una somma pari al valore, che la cosa nello stato di parziale distruzione o di deterioramento, avrebbe avuto nel momento in cui il danno si è verificato.

La somma non può superare la cifra indicata nell'ultimo capoverso dell'art. 8 quando si tratti di immobili ivi indicati.

Art. 12.

Fissata l'indennità pei danni agli immobili, lo Stato corrisponderà agli interessati un quinto di essa per porli in grado di iniziare i lavori.

Gli altri quattro quinti verranno corrisposti in seguito a presentazione di certificati di avanzamento dei lavori, dai quali risulti che la somma impiegata nei lavori è pari all'importo delle singole rate corrisposte.

Col regolamento saranno stabilite le cautele pel reimpiego delle indennità corrisposte pei danni relativi alle macchine, agli attrezzi e al bestiame, e delle somme mutuate.

Art. 13.

Con successivo decreto del ministro del tesoro, d'intesa con gli altri ministri interessati, saranno stabilite le norme pel funzionamento dell'Istituto, che dovrà provvedere ai mutui e quelle per la concessione dei mutui medesimi.

Art. 14.

Il risarcimento stabilito dal presente decreto non può cumularsi con alcun altro dovuto da chiunque per qualsiasi titolo in occasione dei medesimi fatti.

Il danneggiato ha la scelta tra l'uno e l'altro risarcimento.

Ove preferisca richiedere l'indennità allo Stato, questo è surrogato nel diritto del danneggiato verso qualunque debitore che per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma sia tenuto a risarcimento o indennità, ma deve restituire al danneggiato medesimo i premi di assicurazione o altri corrispettivi all'uopo sborsati durante il periodo della presente guerra. Ove preferisca invece il diverso risarcimento, nessun diritto di regresso spetta al debitore di questo contro lo Stato.

Le disposizioni di questo articolo non riguardano le assicurazioni sulla vita.

Art. 15.

L'indennità per danni alla persona o alle cose non può essere ceduta nè pignorata, salvo le disposizioni dell'art. 592 del Codice di procedura civile.

La Commissione indicata nell'art. 25 può, tuttavia, consentire la cessione di tutta o di parte della indennità, se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.

Art. 16.

Pel reimpiego previsto dall'art. 10, quando le cose perdute, distrutte o deteriorate siano comuni a più persone, è decisiva la maggioranza dei comproprietari, calcolata secondo l'art. 678, primo capoverso, del Codice civile. Ove però la maggioranza si opponga al reimpiego, gli altri comproprietari possono acquistarne la quota pagandone il valore, tenuto conto dello stato in cui si trova la cosa al momento dell'acquisto.

Se i comproprietari disposti ad acquistare le quote degli esponenti siano più, l'acquisto sarà fatto da essi in comune in proporzione delle rispettive quote, salvo accordo contrario.

Art. 17.

Qualora nel termine da fissare con regolamento, l'avente diritto non faccia domanda di risarcimento o non provveda alla ricostruzione o alla riparazione, l'usufruttuario, l'usuario o il creditore ipotecario possono sostituirsi ad esso nel diritto di avvalersi dei benefici del presente decreto. In tal caso spetta alla Commissione di cui all'art. 25 di stabilire a chi debba rimanere in proprietà l'immobile riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano i diritti reali gravanti sullo stabile danneggiato o distrutto.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli 16 e 17 si applicano anche nel caso in cui il danneggiato non sia ammesso per indegnità a chiedere il risarcimento, giusta l'art. 21, eccetto che questi intenda di provvedere del proprio alla ricostruzione, surrogazione o riparazione.

Art. 19.

Sulle cose, rimesse in pristino stato, surrogate o riparate a termini dell'art. 10, anche se gli immobili siano sorti su terreno diverso da quello sul quale era costruito il bene distrutto, permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali, quali esistevano sulle cose, che furono distrutte, perdute o deteriorate, salva la priorità dell'ipoteca di cui all'art. 9.

Art. 20.

L'indennità dovuta nei casi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 11, è vincolata al pagamento dei creditori aventi privilegio o ipoteca sui beni, pei quali la indennità viene corrisposta secondo il loro grado. Le relative istanze debbono essere proposte non oltre il trentesimo giorno da quello in cui sia data pubblica notizia, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, dell'accordo o del giudizio previsto dall'art. 24 e seguenti.

Sulla indennità stessa l'usufruttuario dei beni distrutti o deteriorati conserva il diritto di usufrutto.

Ove sulla cosa distrutta o deteriorata esistano altri diritti reali, l'indennità sarà ripartita fra il proprietario e il titolare dei diritti medesimi o per accordo o per giudizio della Commissione di cui all'art. 25, fermo rispetto all'enfiteuta l'obbligo di corrispondere il canone nel caso di distruzione parziale del fondo, giusta l'art. 1560 capoverso del Codice civile, sempre che il concedente voglia giovarsene, ed escluso il diritto dell'enfiteuta medesimo alla retrocessione del fondo autorizzata dall'ultima parte del detto articolo.

Art. 21.

Non possono chiedere il risarcimento coloro i quali siano stati condannati per alcuno dei reati previsti dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 110 prima parte, 111, 112, 114 del Codice penale comune; 71, 72, 73, 77 prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito; 71, 72, 73, 74, 78 prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo.

La Commissione di cui all'art. 25 potrà altresì dichiarare decaduto dal diritto medesimo il danneggiato, qualora sia provato che egli abbia commesso frode, diretta a ottenere il risarcimento in misura superiore alla entità reale del danno.

Art. 22

La domanda per risarcimento dei danni di guerra deve essere presentata non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della pace,

sotto pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalla Commissione indicata nell'art. 25.

La assegnazione dell'indennità deve aver luogo non oltre due anni dalla presentazione della domanda.

Art. 23.

È data facoltà al danneggiato di fare accertare mediante accesso o perizia giudiziaria lo stato dei beni deteriorati o distrutti, allo scopo di conservarne la prova agli effetti del presente decreto.

Tale accertamento sarà fatto o disposto dal pretore, nella cui giurisdizione si trovano i beni.

Art. 24.

Gli intendenti di finanza ricevono le istanze per risarcimento dei danni di guerra, e direttamente o a mezzo dei ricevitori del registro, possono, uditi, ove occorra, gli uffici tecnici di finanza o del catasto, concordare l'indennità dovuta.

L'accordo è soggetto all'omologazione della Commissione, di cui all'art. 25.

Nel caso che l'accordo non avvenga, il contraddittorio davanti la suddetta Commissione avrà luogo nei confronti degli intendenti, assistiti dai rappresentanti dell'avvocatura erariale.

Art. 25.

Il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennità o su ogni altra controversia sorta in applicazione della presente legge, è pronunciato dalla Commissione per l'accertamento o la liquidazione dei danni di guerra, composta di cinque membri, di cui uno che la presiede, viene scelto dal presidente della Corte di appello, nella cui circoscrizione la Commissione siede, tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello o a questo equiparato. Degli altri quattro, uno è scelto, di caso in caso, dal presidente della Commissione tra persone esperte della materia, sulla quale verte il giudizio, non aventi qualità di pubblico funzionario, comprese nei ruoli che saranno all'uopo formati dalle Deputazioni provinciali delle regioni interessate secondo le norme dettate dal regolamento; un altro è designato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Commissione fra i giudici dello stesso tribunale e gli altri due dalle rispettive Amministrazioni fra gli ingegneri capi del genio civile e degli uffici tecnici di finanza.

Nello stesso modo sono nominati i supplenti.

La Commissione, prima di pronunciare il giudizio, deve tentare la conciliazione tra le parti; ove questa riesca, l'accordo è soggetto ad omologazione.

In ogni caso, la Commissione deve indicare la persona cui deve essere corrisposta l'indennità, salvo i casi previsti dall'articolo successivo.

Art. 26.

Quando la decisione sulla liquidazione del danno dipenda dalla risoluzione di una controversia intorno allo stato della persona o intorno al diritto di questa sulle cose danneggiate, diversa dalla controversia prevista all'ultimo capoverso dell'art. 2, la Commissione, se tutte le parti che domandano il risarcimento sono concordi nel chiedere che tale controversia sia da essa risoluta, deve risolverla; se le parti stesse sono concordi nel chiedere che la controversia sia rinviata all'autorità giudiziaria competente, deve disporre il rinvio; se non sono concordi ha facoltà di deciderla o di rinviarla all'autorità giudiziaria competente.

Qualora la controversia sia rinviata all'autorità giudiziaria competente la Commissione può assegnare un termine, durante il quale si sospende il procedimento di liquidazione ovvero procedere alla liquidazione con le norme stabilite nel penultimo capoverso del presente articolo.

La Commissione potrà prorogare il termine stabilito, ove lo giudichi opportuno. Se nel termine stabilito o prorogato la controversia non sia definita, la Commissione procede alla liquidazione secondo le norme del capoverso seguente.

Quando la Commissione procede alla liquidazione senza risolvere la controversia di cui al primo comma, essa, secondo le circostanze e tenuto sempre presente l'interesse pubblico alla ricostituzione della richezza nelle Provincie direttamente danneggiate dalla guerra, ordina che la indennità sia depositata fino alla risoluzione della controversia rimessa al giudizio ordinario, prescrivendo i modi e le condizioni del deposito; ovvero assegna provvisoriamente la indennità, con o senza cauzione, al richiedente o ad alcuno dei richiedenti, affinchè proceda al reimpiego, salva la decisione del giudizio ordinario intorno al diritto sulla indennità stessa o sulla cosa ricostruita, riparata o surrogata; ovvero nomina un amministratore, il quale riscuota la indennità, provveda al reimpiego o riconsegni la indennità, o la cosa ricostruita, surrogata o riparata secondo la decisione del giudice competente.

In tutti i casi in cui la Commissione risolva la controversia prevista dal comma primo, il suo giudizio fa stato soltanto agli effetti del diritto al risarcimento statuito dalla presente legge.

Art. 27.

La Commissione può sempre, durante il processo o prima della decisione definitiva, statuire una liquidazione provvisionale, quando se ne manifesti la convenienza, non oltre il limite in cui apparisca certa la risarcibilità e la misura del danno.

Art. 28.

Il numero delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, la loro sede e competenza territoriale, le norme del procedimento, anche per quanto riguarda i mezzi di prova, saranno determinate dal regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Nel processo avanti la Commissione è escluso l'intervento di periti; è facoltativo il patrocinio di procuratori e avvocati.

Art. 29.

Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie del valore superiore a lire cinquantamila, è ammesso gravame ad una Commissione centrale, sedente in Roma, composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, presidente, e di due consiglieri di Corte di appello, designati dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, di due componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un componente del Consiglio superiore del commercio, di un componente del Comitato tecnico di agricoltura designati dai presidenti rispettivi.

La Commissione sarà nominata con decreto Reale.

Il gravame deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella segreteria di questa.

Art. 30.

Contro le decisioni delle Commissioni di primo grado per controversie inferiori alle lire cinquantamila, e contro le decisioni della Commissione centrale, non è ammesso gravame nè in sede giudiziaria, nè in sede amministrativa.

È sempre ammesso il rimedio della revocazione, giusta l'articolo 494 del Codice di procedura civile.

Art. 31.

Le istanze per risarcimento, gli atti della procedura avanti le Commissioni di prima e di seconda istanza e le relative decisioni sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 32.

Nel bilancio del Ministero del tesoro saranno stanziate le somme necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Col regolamento, saranno indicati i modi e le forme per la organizzazione amministrativa e finanziaria, che risulterà necessaria per la sua esecuzione.

Art. 33.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata ad estendere la propria azione nei paesi danneggiati dalla guerra.

Le norme e le modalità per lo svolgimento della suddetta opera saranno stabilite col regolamento.

Art. 34.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare col regolamento

oltre le norme, previste dalle precedenti disposizioni, ogni altra necessaria per l'attuazione del presente decreto.

Art. 35.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'interno, e di grazia e giustizia e culti:

Visto il Nostro decreto in data 20 gennaio 1918, n. 1917, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio successivo, registro 3, foglio 850 col quale fu determinata, per l'anno 1918, la composizione del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma, di cui all'articolo 167 del testo unico delle leggi emanato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con altro Nostro decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il decreto del ministro di grazia e giustizia e culti in data 10 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno detto, registro 22, foglio 276;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gr. uff. Palladino Saverio, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, è nominato presidente del Collegio arbitrale summenzionato in sostituzione del gr. uff. Gui Antonio, senatore del Regno.

Art. 2.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DARI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 24 ottobre 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ragusa (Siracusa).

ALTEZZA!

L'Amministrazione comunale di Ragusa si trova nell'impossibilità di funzionare perchè ridotta a meno di un terzo dei suoi componenti; difatti dei quaranta consiglieri ad essa assegnati per legge uno è morto, altro emigrato in America, nove sono richiamati alle armi e diciassette hanno rassegnato le dimissioni a causa degli insanabili dissidi che dividono la compagine consiliare.

Ora, non potendosi nelle eccezionali condizioni del momento e stante l'assenza per servizio militare di numerosi elettori, procedere alla convocazione dei comizi per la reintegrazione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo d'altra parte provvedere alla sistemazione della civica azienda, il cui funzionamento in seguito alla crisi dell'Amministrazione è rimasto pressochè paralizzato, appare indispensabile, come ha ritenuto il Consiglio di Stato in adunanza del 12 settembre 1918, lo scioglimento del Consiglio per affidare la direzione del Comune ad un R. commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ragusa, in provincia di Siracusa è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Luigi Solarino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 19 novembre 1918, in Pescara del Tronto, provincia di Ascoli Piceno, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Arquata del Tronto.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di novembre 1917:

Genitori.

Lerede Vito di Vito, soldato, L. 630 — Gatti Angela di Morando Giuseppe, tenente, L. 1051 — Arioli Giovanni di Erminio Battista, soldato, L. 630 — Anselmi Camillo di Giacomo, id., L. 630 — Laguzza Rosario di Giuseppe, id., L. 630 — Mazzoni Nazzarena di Pirani Antonio, id., L. 630 — Scalpellino Anna di Russo Antonio, id., L. 630 — Lo Sardi Santi di Salvatore, id., L. 630 — Raffa G. Battista di G. Battista, id., L. 630 — Galae Francesca di Canale Pietro, id., L. 630 — Marrocchesi Carlo di Abramo id., L. 630 — Franciosi Olinto di Lino, id., L. 630 — Crippa Antonio di Luigi, id., L. 630.

Diasparra Vincenzo di Pasquale, soldato, L. 630 — Dal Molin Libera di Casanova Severino, id., L. 630 — Cravedi Luigi di Achille, id., L. 630 — Riccio Luigi di Raffaele, id., L. 630 — De Clara Assunta di Minatel Luigi, id., L. 630 — Tilacca Andrea di Fedele, id., L. 630 — Grossi Giuseppe di Guido, id., L. 630 — Finetti Bortolomeo di Fortunato, id., L. 630 — Todisco Michele di Tommaso, id., L. 630 — Cerruti Eugenio di Pietro, id., L. 630 — D'Agostino Vincenzo di Antonio, id., L. 630 — Massorbio Perpetuo di Giuseppe, id., L. 630 — Bonfitto Michelangelo di Ciro, caporale, L. 840.

Napolitano Giovanni di Pietro, soldato, L. 630 — Bagoni Augusto di Mario, id., L. 630 — Goria Pietro di Daniele, id., L. 630 — Arrighi Rosa di Zampini Giovanni, id., L. 630 — Santoro Giuseppe di Giuliano, id., L. 630 — Sidoni Giuseppe di Antonino, id., L. 630 — Cricea Maria di Fortini Alfredo, id., L. 630 — Belletti Giovanni di Alfredo, id., L. 630 — Berti Francesco di Dario id., L. 630.

Spitalieri Rosalia di Spitalieri Orazio, soldato, L. 630 — Pianezzoli Egidio di Gastone, id., L. 630 — Gaia G. Battista di Innocenzo, id., L. 630 — Rizzo Salvatore di Francesco, id., L. 630 — Quaggia Nicodemo di Albano, id., L. 630 — Di Menza Concetta di Vinci Carmelo, id., L. 630 — Emiliani Luigi di Placci Andrea, id., L. 630 — Nardulli Vincenzo di Giovanni, id., L. 630 — Breschi Odoardo di Carlo, id., L. 630 — Sarti Teresa di Dallai Enrico, id., L. 630 — Olari Pietro di Giuseppe, caporale, L. 840 — Di Leo Angelo di Francesco, soldato, L. 630 — Castioni Domenico di Guerrino, id., L. 630 — Pavin Domenico di Giovanni, sergente, L. 1120.

Musolino Maria di Delfino Rocco, soldato, L. 630 — Piscimmeri Vincenzo di Nicola, caporal maggiore, L. 840 — Donadio Gelsomina di Turco Alfonso, soldato, L. 630 — De Luca Giovanni di Francesco, id., L. 630 — Sbervegliori Edvige di Bonacini Odoardo, id., L. 630 — Padovan Regina di Carli Otello, id., L. 630 — Marassi Luigi di Lino, id., L. 630 — Ferraiolo Luisa di Zampella Vincenze, id., L. 630 — Gilardi Filomena di Corti Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Lussiana Biagia di Dechiara Cesare, soldato, L. 630 — Bregola Antonio di Blandino, id., L. 630 — Ambrugi Ariberto di Donato, id., L. 630 — Ercoli Angelo di Antonio, id., L. 630 — Marino Salvatore di Antonio, id., L. 400 — Duroni Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Mariotti Maria di Segantini Agostino, id., L. 630.

Di Biase Brigida di Pomella Giuseppe, soldato, L. 630 — Capuzzolo Giuseppe di Nicola, id., L. 630 — Alicino Vitantonio di Riccardo, caporale, L. 560 — Mattioli Vincenzo di Angelo, soldato, L. 630 — Rossi Santa di Piazza Tommaso, id., L. 630 — Cavolo Giovanni di Domenico, caporale, L. 840 — Bonetti Vincenzo di Enrico, soldato, L. 630 — Farina Pietro di Roberto, id., L. 310 — Marinone Bernardo di Pietro, caporale, id., L. 840 — Dal Santo Giovanni di Santo, soldato, L. 630 — Mori Lodovico di Riziero, sergente maggiore, L. 1120 — Re Giovanni di Giuseppe, caporale, L. 560 — Vallone Giuseppe di Pietro, soldato, L. 630.

Biagi Giuseppe di Natale, soldato, L. 630 — Locaputo Giuseppe di Lombardo Eugenia di Arrico Pasquale, id., L. 630 — Bassi Evangelista di Aldo, caporale maggiore, L. 840 — Perrone Vincenzo di Nicola, soldato, L. 630 — Angeli Lazzaro di Pietro, id., L. 630 — Cerrelli Eugenia di Beretti Giuseppe, id., L. 630 — Aguzzi Ersilia di Bruschieri Luigi, sottotenente, L. 1500 — Muraro Zaccheria di Antonio, soldato, L. 630 — Podestà Luigi di Guglielmo, id., L. 630 — Pollastri Luigi di Egisto, id, L. 630 — Notari Giuseppe di Araldo, id., L. 630. — Antonucci Antonio di Vincenzo, id., L. 630.

Tascioni Pasquale di Quintilio, soldato, L. 630 — Zarbo Vincenza di Mantia Vncenzo, id., L. 420 — Moretti Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630 — Bellazzo Elisabetta di Beltrame Mario, cap., L. 840 — Bertuccelli Antonio di Enrico, soldato, L. 630 — Tibaldi Giuseppe di Mario, id., L. 630 — Marino Antonia di Raccuglio Cosimo sold., L. 630 — Farlegni Luigia di Attilio, id., L. 630 — Cesare Teresa di Regrutti Tommaso, caporale, L. 840 — Negri Carlo di Ernesto, soldato, L. 630 — Surdi Pietro di Pietro, caporale, L. 840 — Di Bona Concetta di Coia Pietrantonio, soldato, L. 630 — Tosoni Guglielmo di Mario, id., L. 630.

Barcellona Ercole di Giuseppe, soldato, L. 630 — Pellegrino Giorgio di Giov. Battista, id., L. 630 — Martinengo Massimo di Giovanni, id., L. 630 — Redaelli Giulia di Proserpio Silvio, id., L. 630 — Giovanella Pippo di Giuseppe, id., L. 630 — Gramiacci Raffaele di Antonio, id., L. 630 — Correnti Maria di Gatani Michele, id., L. 630 — Ruggeri Domenico di Umberto e Ernesto, caporale maggiore e caporale, L. 1720 — Carnieri Nazzareno di Enrico, soldato, L. 630 — Bertini Tito di Ugo, caporale, L. 1720 — Poletti Angelo di Giuseppe, id., L. 840 — Perrotti Domenicantonio di Alberico, soldato, L. 620 — Visparolli Pietro di Michele, id., L. 420 — Brandolese Angela di Giuseppe, id., L. 210 — Rizzo Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Saporito Lorenzo di Michele, id., L. 630 — Pessina Carlo di Bonfiglio, id., L. 630 — Partelli Francesco di Albino, id., L. 315 — Pesaresi Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630 — Scibilia Orazio di Pietro, id., L. 630.

Lenzi Paolo di Luigi, soldato, L. 630 — Proni Cesare di Amedeo id., L. 630 — Carenza Salvatore di Vincenzo, id., L. 630 — Picconi Margherita di Facchini Benedetto, id., L. 420 — Fiori Enrico di Osvaldo, id., L. 630 — Ronconi Gerolamo di Antonio, sergente, L. 1120 — Giovannini Carola di Masi Faustino, soldato, L. 630 — Bacigalupi Luigi di Angelo, id., L. 630 — Gaggero Bartolomeo di Giovanni, id., L. 630 — Antinoro Michele di Eugenio, caporale, L. 840 — Bava Francesco di Enrico, soldato, lire 210 — Pluchino Antonio di Rosario, id., L. 630 — De Filippis Silvestro di Salvatore, id., L. 420 — Peghini Paolo di Benedetto, id., L. 630 — Cozzolino Angelo di Giuseppe, id., L. 630 — Costa Vincenzo di Paolo, id., L. 427,50 — Artino Cirino di Filadelfia, id., L. 210 — Cariola Pietro di Angelo, caporal maggiore, lire 840 — Grassi Francesco di P. Giov. Battista, soldato, L. 630.

Nuti Giovanni di Paolo, soldato, L. 630 — Massoli Maria di Oddone Stefano, id., L. 630 — Masi Vitantonio di Tommaso, id., L. 630 — Lionello Fidenzio di Luigi, id., L. 630 — Polidori Nazzareno di Ruggero, id., L. 630 — Zonca Giovanni di Angelo, id., L. 630 — Corradetti Emilio di Pietro, id., L. 630 — Denci Sante di Ranieri, id., L. 630 — Buemi Francesco di Filippo, id., L. 630 — Bombardieri Francesco di Leonardo, id., L. 630 — Baggiolini Adolfo di Carlo, id., L. 630 — Vinai Giacomo di Natalino, id., L. 420 — Corretta Antonio di Ferruccio, caporale, L. 840 — De Michelis Laura di Bergamasco Francesco, soldato, L. 396 — Ferrari Antonio di Carlo, id., L. 630 — Baldari Carmela di Luly Marco, sottotenente, L. 1500.

Dell'Erba Vito di Vito, soldato, L. 630 — Paliaante Paolo di Francesco, id., L. 630 — Marra Antonio di Francesco, id., L. 630 — Riccio Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Baldini Adolfo di Trento, sottotenente, L. 1500 — Solaroli Domenico di Sante, soldato, L. 630 — Terreni Valente di Giuseppe, caporale, L. 28 — Graziani Pietro di Mansueto, soldato, L. 630 — Pellicani Carlo di Antonio, id. L. 630 — Salzillo Angelo di Gaetano, sergente maggiore, L. 560 — Fanizza Antonio di Giovanni, soldato L. 630.

Vagnini Giuseppe di Corrado, soldato, L. 630 — Ronchi Raffaele di Giuseppe, id., L. 630 — Sabatelli Ferdinando di Pietro, id., L. 630 — Rimoldi Paolo di Salvatore, id., L. 630 — Passerini Clotilde di Guernelli Agostino, id., L. 630 — Aguzzi Maria di Agostini Giuseppe, id., L. 630 — Falzone Vincenzo di Salvatore, id., L. 630 — Sassari Luigi di Mariano, id., L. 630 — Chiozza Giuseppa di Panara Giuseppe, id., L. 630.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 45, dal 4 al 10 novembre 1918.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Asti	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cagliari (b)	Oristano	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Como	Varese	—	1	—	1
Cremona	Casalmaggiore	2	—	2	—
»	Crema	4	—	4	—
Cuneo	Mondovì	2	—	2	—
»	Saluzzo	1	—	1	—
Genova (b)	Genova	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	2	—	2
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Pavia	Mortara	1	—	1	—
»	Voghera	1	—	1	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Velletri	1	—	1	—
		13	11	13	11
	Carbonchio sintomatico.				
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Reggio nell'Em.	Guastalla	—	1	—	1
		—	3	—	3
	Afta epizootica.				
Alessandria	Asti	—	1	—	2
Ancona	Ancona	2	—	4	—
Arezzo	Arezzo	3	—	11	—
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	16	—	47	1
»	Imola	3	—	14	—
»	Vergato	1	—	2	—
Brescia	Brescia	4	1	6	1
»	Chiari	5	3	12	3
»	Salò	1	—	1	—
»	Verolanuova	3	1	8	1
Catanzaro	Cotrone	2	—	5	—
»	Monteleone di Cal.	3	—	19	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Como	Lecco	1	—	1	—
Cosenza	Cosenza	3	—	7	—
»	Rossano	1	—	4	—
Cremona	Casalmaggiore	12	—	49	—
»	Crema	32	—	81	—
»	Cremona	24	—	74	—
Cuneo	Cuneo	2	—	2	—
»	Mondovì	2	—	5	—
»	Saluzzo	3	—	8	—
Firenze	Firenze	2	—	9	—
»	Pistoia	1	—	1	—
Forlì	Cesena	7	—	17	1
»	Forlì	2	—	4	—
»	Rimini	2	—	7	—
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Lucca	Lucca	2	—	2	—
Mantova	Mantova	5	2	9	4
Milano	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	—	4	—	10
Padova	Padova	7	1	11	1
Parma	Parma	1	—	1	—
Pavia	Mortara	2	—	3	—
Perugia	Foligno	2	—	2	1
»	Perugia	1	—	4	1
»	Spoleto	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
»	Urbino	2	—	4	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	1	—	1	—
»	Piacenza	4	2	7	4
Pisa	Pisa	2	—	4	—
Ravenna	Lugo	1	—	3	—
»	Ravenna	2	—	4	—
Reggio di Calabria	Gerace Marina	2	—	6	—
»	Palmi	2	—	20	—
Reggio nell'Emil.	Guastalla	4	1	17	9
»	Reggio nell'Emilia	4	—	6	8
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	1	—	2	—
Rovigo	Adria	5	—	13	—
»	Rovigo	14	—	33	3
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	7	5	12	8
Teramo	Penne	5	—	17	1
»	Teramo	—	1	—	2

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Torino	Ivrea	2	—	2	—
»	Pinerolo	3	—	5	—
»	Susa	1	—	2	—
»	Torino	2	—	5	—
Treviso (*b*)	Treviso	—	4	—	7
Venezia	Chioggia	2	—	7	—
»	Venezia	6	—	12	1
Verona	Verona	8	5	10	9
Vicenza	Vicenza	6	4	9	5
		248	38	636	86

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Arezzo	Arezzo	2	—	27	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	5	—	13	—
»	Fermo	7	—	25	—
Avellino	Sant'Angelo di L.	1	—	3	—
Benevento	S. Bartolomeo in G.	2	—	7	2
Bologna	Bologna	8	1	59	3
Brescia	Brescia	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	1	1	2
Caserta	Caserta	—	1	—	1
»	Sora	—	1	—	84
Catanzaro	Cosenza	1	—	6	—
»	Monteleone di Cal.	1	—	7	—
»	Nicastro	1	—	12	—
Cosenza	Cosenza	2	—	2	—
Cremona	Casalmaggiore	1	—	1	—
»	Crema	4	—	4	—
»	Cremona	1	—	1	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	2	—	10	—
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Potenza	Melfi	—	1	—	1
»	Potenza	2	—	71	—
Reggio di Calabria	Gerace Marina	1	—	2	—
Reggio nell' Emil.	Reggio nell' Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Siena	Montepulciano	2	—	2	—
»	Siena	2	—	3	—
Teramo	Parma	1	—	2	—
»	Teramo	1	1	3	5
Treviso (*b*)	Treviso	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		58	9	301	102

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
		—	2	—	2

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Bari delle Puglie.	Bari	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	—	2	—
		6	1	7	1

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Bari delle P. (*a*)	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	2	—
Parma	Parma	—	1	—	1
		4	4	4	4

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Bologna	Bologna	1	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	2	—
Firenze	Firenze	3	—	4	—
»	Pistoia	1	—	1	—
Perugia	Foligno	2	—	3	—
»	Spoleto	3	—	9	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		14	—	24	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Bologna	Bologna	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	12	—
Perugia	Terni	1	—	1	2
		5	—	17	2

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Roma	Roma	1	—	1	—

(*a*) Sospetta.

(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	13	24	24
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	38	286	722
Malattie infettive dei suini	23	67	403
Rabbia	5	8	8
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	6	7	8
Rogna	6	14	24
Colera dei polli	4	5	19
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Barbone dei bufali	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 16 dicembre 1918, alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 98ª estrazione semestrale a sorte delle obbligazioni della ferrovia di Vigevano-Milano assunte in servizio dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917 approvata con decreto luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 48 sulle 7136 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate, da ammortizzarsi dal 1° gennaio 1919.

Roma, novembre 1918.

Il direttore capo di divisione: DIMA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 16 novembre 1918, da valere dal giorno 18 al giorno 24 novembre 1918: L. 120,18.

Roma, 17 novembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 22 novembre 1918

Titoli di Stato	Corso medio
CONSOLIDATI	
Rendita 3,50 % netto (1906)	82 97
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	77 21
Rendita 3 % lordo	59 —
Prestiti 5 % netto (IV e V)	89 74 1/2
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 50
al 1° ottobre 1919	99 —
al 1° ottobre 1920	98 —
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 95
al 1° ottobre 1919	99 85
al 1° aprile 1920	99 37 1/2
al 1° ottobre 1920	99 30
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 25
al 1° ottobre 1921	99 —
al 1° aprile 1922	98 80
al 1° ottobre 1922	98 50
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	83 66
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1916)	87 83
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	409 —
Obbligazioni 3 % netto redimibili	368 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Siculo	326 10
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	447 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	352 25
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	348 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	352 —
Titoli garantiti dallo Stato	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	317 66
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	421 33
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	488 89
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	488 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	461 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	496 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	456 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	501 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	475 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (compreso quello del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro.

CONCORSO per la moneta da centesimi 50 bandito con decreto del ministro del tesoro 5 giugno 1918.

La Giuria esaminatrice del concorso per la nuova moneta di nickel da centesimi 50, ha terminato i suoi lavori, segnalando al ministro come degni di attenzione i nove modelli contrassegnati coi motti: « Viribus Novis Stat Antiqua Virtus » - « Secol si rinnova » - « Il diritto » - « Tebro » - « 316 » - « Presto e bene non stanno assieme » - « Pro Aris et Focis » - « Historia » - « italia ».

Nessuno dei concorrenti venne ritenuto meritevole del premio.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 23 novembre 1918

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 16.

D'AYALA-VALVA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

FERRERO DI CAMBIANO. Trattenuto da doveri di ufficio, ieri giunse in Senato tardi per potersi associare alle nobili parole dette in memoria del senatore Leopoldo Torlonia. Oggi deve adempiere ad un vivo desiderio dell'animo suo e ad un preciso dovere, mandando parole di omaggio e di rimpianto alla memoria di un uomo che, come sinteticamente fu detto, accumunava nella sua persona il lavoro della nobiltà con la nobiltà del lavoro.

All'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per gli infortuni degli operai egli dedicò gran parte della sua attività, spinto da grande amore verso le classi lavoratrici. (Approvazioni).

(Il verbale è approvato).

Elenco di omaggi.

D'AYALA VALVA, segretario. Dà lettura dell'elenco degli omaggi.

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Annuncia le dimissioni del senatore Guala da membro della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta corte di giustizia, e aggiunge che in altra seduta sarà provveduto alla sostituzione.

Messaggi.

D'AYALA VALVA, segretario. Dà lettura dei seguenti messaggi:

Messaggio del presidente del Consiglio col quale comunica che con decreto Luogotenenziale 15 settembre u. s. viene attribuita al commissario generale per le armi e munizioni la qualifica di commissario Regio per partecipare nel Senato e alla Camera dei deputati alle discussioni che rientrano nella competenza di detto Commissario;

Messaggi del presidente della Corte dei conti con i quali trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla prima quindicina di aprile alla seconda quindicina di maggio 1918, e l'elenco dei contratti sottoposti a parere del Consiglio di Stato registrati durante lo scorso esercizio 1917-918;

Messaggio del ministro dell'interno col quale trasmette l'elenco dei sindaci rimossi durante il trimestre maggio-giugno 1918;

Messaggio del ministro dell'interno col quale trasmette l'elenco dei prelevamenti dal fondo speciale di riserva per le opere di bonificazione eseguiti nei trimestri aprile-giugno e luglio-settembre 1918.

Svolgimento di interrogazione.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura della seguente interrogazione del senatore Sinibaldi al ministro dei lavori pubblici « per sapere come possa il comune di Roma, giusta quanto affermava il sindaco nel suo discorso tenuto l'11 novembre nel teatro Argentina, essersi assicurato la captazione di 75,000 kilovatt sul Velino senza pregiudicare i diritti che dalla natura, dalla storia e dalla legge derivano alle popolazioni ed alle industrie umbre e senza intralciare la sistemazione di quel bacino idrico studiata dagli enti locali in concorso collo Stato ».

DARI, ministro dei lavori pubblici. Crede che la frase di captazione di acque pubbliche sia impropria, di fronte ad una legge che regola il regime e le domande di concessione delle acque.

Vi sono alcune domande per concessione di acque pubbliche: tra esse quella del comune di Roma; la legge stabilisce che il Consiglio superiore delle acque faccia prima una delibazione delle domande per vedere se si debba procedere alle istruttorie. Dopo viene il parere definitivo del Consiglio superiore delle acque e la decisione del ministro.

Il senatore Sinibaldi intende forse riferirsi ad un progetto tecnico, mercè il quale il comune di Roma chiede la concessione di acque del Velino; ed è su questa domanda che si sta preparando la relazione, per i provvedimenti opportuni.

SINIBALDI. Lo scopo della sua interrogazione era quello di eliminare il sospetto che potesse essere accaparrata una quantità di acque pubbliche, maggiore di quella concessa dalla legge.

Vi sono altri interessi da rispettare e occorre tutelare anche la navigazione del Tevere.

Se è vero che l'avvenire d'Italia dipende dalle forze idriche bisogna tener conto di quelle del Velino e della Nera.

(L'interrogazione è esaurita).

Decadenza e rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Dichiara decadute le interrogazioni presentate dai senatori Mazziotti, Cocchia e Torrigiani Luigi inscritti all'ordine del giorno, per l'assenza degli interroganti e rinvia l'interrogazione del senatore Frascara al ministro di agricoltura ed al commissario generale per i combustibili, per giustificata assenza del Commissario dei combustibili a causa di gravi ragioni di famiglia.

Rinvio allo scrutinio segreto di disegni di legge.

BISCARETTI, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge, che, senza discussione, sono rinviati allo scrutinio segreto:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1188, concernente la posizione di anzianità da attribuirsi ai funzionari delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato che superino l'esame per la promozione ai gradi di primo segretario, primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti (n. 415).

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Zacconopoli (n. 387).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1633, relativo a provvedimenti per la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani e di opere idrauliche (n. 428).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

SINIBALDI. Essendo presente il ministro di agricoltura, domanda se accetta e quando intenda rispondere alla sua interpellanza sulla libertà d'iniziativa e di lavoro degli agricoltori e sulle modificazioni alla cosiddetta mobilitazione agraria.

MILIANI, ministro di agricoltura. È agli ordini del Senato.

SINIBALDI. Potrebbe essere svolta l'interpellanza immediatamente dopo la discussione sull'esercizio provvisorio.

MILIANI, ministro di agricoltura. Accetta.

PRESIDENTE. Resta così stabilito.

Chiede poi di essere autorizzato a ricevere i disegni di legge e le relazioni che, durante la sospensione delle sedute, fossero presentate alla presidenza.

(Il Senato consente).

Annunzio di interpellanze.

BISCARETTI, segretario, dà lettura delle seguenti domande di interpellanze:

« Il sottoscritto interpella il presidente del Consiglio ed il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere quali provvedimenti credano necessari per il progresso dell'alta cultura scientifica nazionale e per l'efficace collaborazione della scienza e dell'industria.

« Paternò ».

« Il sottoscritto interpella il ministro dell'interno per conoscere se dopo che lo Stato ha assunto il monopolio delle sostanze esplosive, intenda mantenere la inopportuna soppressione fatta all'inizio della guerra, del laboratorio chimico delle sostanze esplosive.

« Paternò ».

Votazione a scrutinio segreto.

D'AYALA VALVA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione dei progetti di legge oggi rinviati allo scrutinio segreto.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

MEDA, ministro delle finanze. Presenta un disegno di legge per conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918 relativo all'acquisto del fondo denominato « Arcà ».

(È rinviato allo stesso Ufficio centrale che già ebbe ad esaminare altro disegno di legge sulla istessa materia).

DEL BONO, ministro della marina. Presenta due disegni di legge per la conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 11 ottobre 1917 e 10 gennaio 1918 riguardanti il passaggio degli Istituti nautici al Ministero della marina.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(I senatori segretari fanno la numerozione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1188, concernente la posizione di anzianità da attribuirsi ai funzionari delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato che superino l'esame per la promozione ai gradi di primo segretario, primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti:

Votanti 86 — Favorevoli 83 — Contrari 3.

(Il Senato approva).

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Zacconopoli:

Votanti 86 — Favorevoli 82 — Contrari 4

(Il Senato approva).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1633, relativo a provvedimenti per la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani e di opere idrauliche:

Votanti 86 — Favorevoli 83 — Contrari 3.

(Il Senato approva).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 17.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 23 novembre 1918

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle ore 14.

MOLINA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

(Il deputato Centurione chiede di parlare per fatto personale a proposito di alcune frasi pronunziate al suo indirizzo nella seduta di ieri. Il presidente osserva che non può dargliene ora facoltà — Proteste del deputato Centurione — Rumori).

Commemorazione.

RICCIO, in nome della regione abruzzese, si associa al tributo di onore, che la Camera rese ieri alla memoria del deputato Gabriele Valignani, elogiandone le preclare virtù. (Vive approvazioni).

CELLI, con animo commosso, invia alla memoria del compianto collega Valignani il saluto riverente del partito socialista riformista e della democrazia abruzzese. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. La Camera già ieri espresse i sentimenti del più vivo rimpianto per la morte dell'onorevole Valignani, e la presidenza non ha mancato di rendersene interprete presso la famiglia di lui.

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti del presidente della Croce rossa italiana, dei sindaci di Pisa, di Perugia e di Schio e della famiglia Majnoni per le condoglianze loro inviate dalla Camera.

Interrogazioni.

VALENZANI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, all'onorevole Antonio Casolini, dichiara che le disposizioni vigenti non escludono, in massima, che sia concessa la licenza agricola ai militari, che, esercitando sussidiariamente un mestiere, specialmente nei paesi di montagna, pure non tralasciano la coltura dei propri campi.

CASOLINI ANTONIO, è soddisfatto e ringrazia.

Domande di autorizzazione a procedere.

PASQUALINO-VASSALLO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, dichiara che il Governo si asterrà dalla votazione sulle domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. De Giovanni per contravvenzione all'art. 3 del R. decreto 29 maggio 1915, n. 674.

La Commissione all'unanimità propone di respingere la richiesta autorizzazione a procedere.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione).

Legge le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Toscano per diffamazione e ingiurie a mezzo della stampa.

La Commissione propone che l'autorizzazione sia conceduta in conformità del desiderio espresso dallo stesso on. Toscano.

(La Camera approva).

Legge le conclusioni della Commissione su altra domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Toscano per ingiurie e diffamazione a mezzo della stampa.

La Commissione, per desiderio dell'on. Toscano, propone che l'autorizzione sia conceduta.

(La Camera approva).

Legge le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Grosso-Campana, per due distinti reati previsti e puniti dall'art. 1°, capoverso 1° e 2° del decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 885.

La Commissione a maggioranza propone di concedere l'autorizzazione a procedere per il primo fatto e ad unanimità propone di negarla per il secondo.

Pone a partito queste conclusioni della Commissione.

(La Camera approva).

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE, comunica che gli Uffici sono convocati alle 11 di di martedì 16 novembre 1918 col seguente ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio.

Ammissione alla lettura di sei proposte di legge presentate dai deputati Faelli, Cottafavi, Masini, Pezzullo, Manfredi, Micheli e di una mozione presentata dal deputato Vigna.

Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio

contro il deputato Casolini Antonio perchè padrino in duello (1002)

contro il deputato Toscano per diffamazione ed ingiurie continuate per mezzo di pubblico discorso e della stampa; (1003)

contro il deputato Grosso-Campana per il reato previsto e punito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 885; (1004)

contro il deputato Centurione per diffamazione ed ingiurie col mezzo della stampa; (1005)

contro il deputato Casalegno per tentate lesioni, articoli 61, 372, parte prima, Codice penale; minaccio, articolo 156, ultimo capoverso Codice penale, ed ingiurie, articolo 395 Codice penale; (1006)

contro il deputato Casalegno per ingiurie continuate a senso degli articoli 79 e 395 Codice penale (1007).

Esame dei seguenti disegni di legge:

Sul contratto di lavoro nelle miniere (103).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1270, portante disposizioni per i distacchi e le aggregazioni da un Comune ad un altro di zone di territorio occorrenti per l'esecuzione di opere portuali (852).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1380, col quale il comune di Terzigno è incluso nella tabella *A*, allegata alla legge 19 luglio 1906, n. 390, che autorizza il rimborso delle spese sostenute per i lavori di sgombro e riattamento delle strade e per la ricostruzione dei fabbricati ai Comuni danneggiati dalla eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906 (771).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, portante provvedimenti relativi al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (993).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 527, contenente disposizioni per la legalizzazione della firma del liquidatore del « Credito fondiario nazionale di Palermo » (995).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 30 giugno

1918, n. 935, recante modificazioni alla legge di riscossione delle imposte dirette (1008).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 794, recante modificazioni alla legge 5 giugno 1913, n. 541, per la parte riguardante la nomina ad ispettore compartimentale dei monopoli. (1009).

Esame delle seguenti proposte di legge:

Provvedimenti a favore dei contadini, d'iniziativa del deputato Baccelli ed altri. (989).

Per la pubblicità della gestione dei giornali, d'iniziativa del deputato Modigliani. (990).

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

CENTURIONE, per fatto personale, rilevando alcune parole a lui rivolte da alcuni deputati dell'estrema sinistra, dichiara che l'anno scorso, dopo gli infausti avvenimenti militari, si travestì da operaio per poter assistere a riunioni dei socialisti ufficiali. (Vivissimi rumori all'estrema sinistra).

In seguito alle fatte indagini ha potuto procurarsi la prova delle mene disfattiste e anarchiche di quel partito; come pure ha potuto procurarsi la prova che alcuni senatori e alcuni deputati, anche di altra parte politica, ebbero parte in siffatte mene traditrici. (Vivissimi rumori all'estrema sinistra e a sinistra).

È pronto a dare alla Camera le prove delle sue affermazioni (Nuovi rumori).

SCIORATI, conosceva le indagini poliziesche dell'on. Centurione a carico dell'oratore e di altri suoi compagni di fede.

Credeva che l'on. Centurione si sarebbe assunta la responsabilità delle sue accuse presentando una denunzia formale all'autorità giudiziaria. Ma così non fu (Approvazioni a sinistra).

FALCIONI, respinge sdegnosamente le accuse dell'on. Centurione. Aggiunge che dal ministro degli esteri, on. Sonnino, fu chiamato a rappresentare il nostro paese nella Commissione internazionale pel Sempione; eppure credette doveroso astenersi dal recarsi in Isvizzera.

Invita l'on. Centurione a dare la prova delle sue accuse, se non vuole incorrere nella taccia che si merita chi accusa senza prova (Vive approvazioni a sinistra e all'estrema sinistra).

CENTURIONE, è pronto a dare le prove delle sue affermazioni (Vivissimi rumori all'estrema sinistra e a sinistra).

SCIORATI, propone che la Camera nomini immediatamente un Comitato d'inchiesta sulle accuse dell'on. Centurione (Vive approvazioni all'estrema sinistra).

PRESIDENTE, avverte che questa proposta deve seguire la procedura del regolamento prescritto per le mozioni (Denegazioni).

MODIGLIANI, di fronte ad accuse di sì enorme gravità, la Camera ha diritto di sapere se fra i deputati vi sono dei traditori ovvero vi è un calunniatore. È evidente che quelli o questo saranno indegni di appartenere alla Camera e dovranno uscirne. (Vive approvazioni).

Credo che il regolamento dia modo alla Camera di deliberare immediatamente (Approvazioni — Commenti).

PRESIDENTE, ripete che la proposta deve seguire la procedura parlamentare.

MONTI-GUARNIERI, comprende che la questione debba essere decisa senza alcun indugio. Si associa perciò all'on. Modigliani nell'affermare la necessità che la Camera deliberi immediatamente sulla proposta d'inchiesta (Vivissime approvazioni — Commenti).

MEDA, ministro delle finanze, senza volere entrare nel merito dell'incidente, nel quale la Camera è sovrana, si limita a far presente all'Assemblea la necessità che nell'interesse supremo del paese non abbiano a soffrire indugio le importanti discussioni in corso.

Rileva, del resto, che la Camera potrà sempre, fra pochissimi giorni, deliberare sulla proposta di inchiesta. (Commenti animati).

PRESIDENTE, esorta la Camera ad avere fiducia nella imparzialità del presidente. (Approvazioni).

Se la proposta d'inchiesta sarà presentata con dieci firme, come prescrive il regolamento, domani stesso potranno riunirsi gli Uffici per deliberare su di essa. (Commenti vivaci — Rumori).

Che se la Camera volesse procedere disordinatamente, contro le norme regolamentari, sarebbe costretto a sospendere la seduta. (Commenti vivaci).

FALCIONI. Una questione di onore è superiore a qualsiasi questione regolamentare. (Vive approvazioni).

La Camera deve deliberare immediatamente ed affidare alla presidenza la nomina di una Commissione, in cui siano rappresentati tutti i partiti, e che esamini le prove, che il deputato Centurione afferma di poter dare.

Altrimenti coloro, contro i quali è stata lanciata sì grave accusa, pur sentendosi sicurissimi nella loro coscienza, non potrebbero rimanere in quest'aula (Approvazioni — Commenti — Rumori).

MODIGLIANI, nota che la richiesta fatta dall'on. Sciorati non riguarda una vera inchiesta parlamentare, ma si riferisce piuttosto ad una specie di giury d'onore, per cui non è necessario richiamarsi alle rigorose disposizioni regolamentari.

Confida che l'on. presidente, il quale ha l'alta tutela dell'onore dell'assemblea e dei suoi componenti, non si ricuserà di nominare subito una Commissione, che, con la massima sollecitudine, faccia una indagine sommaria, ma scrupolosa, dell'attendibilità delle accuse mosse dall'on. Centurione (Vive approvazioni — Commenti).

Al ministro delle finanze osserva che una questione, che riguarda l'onore della Camera italiana, ha un interesse di gran lunga superiore a quello della discussione in corso.

Osserva, del resto, che il regolamento consente alla Camera di deliberare a scrutinio segreto, e con la maggioranza dei tre quarti che si discutano immediatamente anche oggetti che non sono nell'ordine del giorno.

VINAJ, afferma egli pure che non si sentirebbe di rimanere un momento di più in quest'Aula se dovesse rimanere il minimo dubbio che qui siedano dei traditori o un calunniatore. (Approvazioni).

GIOLITTI (Segni di vivissima attenzione), non era presente quando sorse l'incidente.

Di fronte all'accusa di tradimento che gli è stata lanciata, invoca dal presidente che entro ventiquattro ore dia modo alla Camera e al paese di sapere se qui vi siano dei traditori, oppure un calunniatore. (Vivissime approvazioni). È chiaro che quelli o questi dovranno uscire da quest'Aula. (Vivissime approvazioni — Applausi — Commenti — Bene!).

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, profondamente rispettoso delle forme, che debbono reggere le assemblee, crede però che nessun regolamento possa costituire un ostacolo insuperabile in una questione, in cui si tratta della dignità e del decoro dell'Assemblea. (Vivissimi applausi).

Tanto meno, poi, quando nel chiedere l'accertamento di un fatto è unanime l'assemblea.

Qui, del resto, non sono in questione nè le prerogative parlamentari e costituzionali, nè i diritti delle maggioranze o delle minoranze. (Vivissime approvazioni).

Crede pertanto che nulla si opponga a che si deferisca al presidente la nomina di una Commissione, che accerti la consistenza dei fatti denunciati. (Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. Sul dissenso manifestatosi intorno alla interpretazione del regolamento interpellerà la Camera. (Approvazioni).

SERRA, si associa alla proposta d'inchiesta.

CENTURIONE, si rende perfettamente conto della gravità delle accuse da lui formulate:

Accetta ed anzi invoca la Commissione, che è stata proposta. Presenterà i documenti ed indicherà i testimoni. (Rumori — Commenti vivacissimi — Apostrofi). Intende che la Commissione possa procedere ad una indagine esauriente. (Commenti vivacissimi — Apostrofi — Agitazione).

GAMBAROTTA, nell'interesse del Parlamento e del paese, non crede che la Camera per accuse generiche lanciate come ritorsione

da un deputato, almeno fino a che non sieno meglio precisate, possano turbare il corso regolare dei suoi lavori (Interruzioni — Rumori prolungati).

MARCHESANO riconosce il diritto degli accusati di chiedere che si faccia la luce sulle accuse precise, che sono state formulate dall'on. Centurione.

Ma, come non si può limitare il diritto di difesa degli accusati, così non si può limitare il diritto dell'accusatore di produrre prove documentali e testimoniali.

Conviene dunque procedere ad una vera propria inchiesta senza restrizioni o limitazioni. E ciò nell'interesse degli accusati, dell'accusatore, e del prestigio delle nostre istituzioni parlamentari (Commenti — Approvazioni — Rumori — Agitazioni).

RAIMONDO deplora l'accusa. Ma, poichè è stata lanciata, s'impone la necessità di una indagine esauriente.

MODIGLIANI dichiara che egli pure ed i suoi amici desiderano che la luce si faccia piena. Ma il deputato Centurione ha affermato in modo preciso di aver documenti che provano la fondatezza della sua accusa.

Ora una Commissione di sette deputati potrà stasera stessa riferire alla Camera se questi documenti esistono e se hanno almeno l'apparenza della serietà.

Poi si procederà ad ulteriori ed esaurienti indagini.

Pel decoro del Parlamento non si devono far salvataggi nè di accusati nè di accusatori. (Approvazioni — Commenti vivacissimi — Clamori).

MARCHESANO, protesta che non intende fare alcun salvataggio, e che desidera egli pure una indagine sollecita ed esauriente. (Rumori — Agitazione).

PRESIDENTE. Due proposte sono state presentate: una dell'onorevole Modigliani e l'altra dall'on. Monti-Guarnieri.

L'on. Modigliani propone «che il presidente nomini una Commissione di sette deputati. che entro oggi stesso riferisca sulle accuse formulate dal deputato Centurione, il quale è invitato a depositare subito alla Commissione stessa i documenti che ha affermato di possedere».

La proposta dell'on. Monti-Guarnieri è così formulata:

«La Camera delibera di affidare al presidente la nomina di una Commissione, che giudichi sulle accuse dell'on. Centurione ad alcuni suoi membri».

Osserva che il concetto di questa proposta è incluso in quella dell'on. Modigliani.

Monti-Guarnieri, ritira la sua proposta e si associa a quella dell'on. Modigliani.

MARCHESANO, propone che in questa proposta si sopprima l'inciso «entro oggi». (Commenti — Rumori — Agitazione).

GIOLITTI, osserva che la Commissione potrà leggere i documenti, che il deputato Centurione afferma di possedere, e riferire alla Camera oggi stesso se da essi risulti che l'accusa abbia almeno parvenza di fondamento. (Applausi — Commenti — Rumori — Agitazione).

CAMERONI, crede che prima d'ogni cosa il presidente dovrebbe invitare formalmente il deputato Centurione a dichiarare se conferma il possesso di documenti, dai quali risulti la verità delle sue accuse. (Rumori — Agitazioni).

CENTURIONE, non crede che la Commissione potrà entro poche ore giudicare della attendibilità dei documenti posseduti dall'oratore e riferire stasera stessa all'assemblea. (Rumori — Agitazioni).

PRESIDENTE. L'on. Centurione presenterà alla Commissione i documenti che afferma di possedere (Approvazioni — Interruzioni dell'on. Centurione — Vivissimi rumori).

Annuncia che l'on. Pietravalle ha presentato la proposta di «deferire al presidente la nomina di una Commissione parlamentare di sette membri con pieni poteri, col mandato di riferire alla Camera entro il più breve termine possibile circa le accuse formulate dall'on. Centurione».

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, poichè l'assemblea è unanime nell'avviso che giovi non solo alla dignità del Parlamento, ma anche all'interesse del paese (Vivissimi applausi), che un'accusa di questo genere sia innanzitutto determinata (Approvazioni), crede pertanto che potrebbe accogliersi la formula, per la quale la Commissione debba riferire nel minor tempo possibile (Approvazioni — Interruzioni — Vivissimi rumori alla estrema sinistra — Agitazione).

AGUGLIA, pronuncia alcune parole che si perdono tra i clamori dell'assemblea (Rumori prolungati — Agitazione — Il presidente sospende la seduta — La seduta sospesa alle 15,55 è ripresa alle 16,20).

PRESIDENTE, esorta anzitutto l'assemblea alla calma.

Avverte che gli autori delle singole proposte hanno concordato un'unica formula, della quale dà lettura:

«Chiediamo che il presidente nomini una Commissione di sette membri la quale riferisca nel minor tempo possibile sulle accuse del deputato Centurione, informando ad ogni modo entro questa sera sull'esito del primo esame dei documenti che l'on. Centurione ha affermato di possedere e che debbono essere consegnati subito alla presidenza

«Modigliani, Pietravalle».

PRESIDENTE, pone a partito questa risoluzione.

(È approvata all'unanimità).

Adempiendo al mandato conferitogli dalla Camera, chiama a far parte della Commissione incaricata di riferire sulle accuse formulate dall'on. Centurione, gli onorevoli: Leonardo Bianchi, Ivanoe Bonomi, Daneo, Di Scalea, Pistoia, Stoppato e Turati. (Approvazioni).

(L'on. Centurione sale al banco della presidenza e consegna al presidente un plico — Commenti).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sulle comunicazioni del Governo.

RUINI, rileva che un supremo dovere incombe su tutti in quest'ora: quello della più salda disciplina.

Nessun partito deve oggi accaparrare la vittoria: tutti oggi sono vincitori e gli antichi dissensi devono tacere per la necessità assoluta di tenere ferma la compagine dello Stato. (Approvazioni).

Ma la concordia e il consenso non si possono formare che in una situazione parlamentare attorno all'attuale capo del Governo. Chè il partito radicale non potrebbe in alcun modo augurare il ritorno al Governo di chi fu simbolo della opposizione alla guerra. (Commenti).

Ritiene necessario un largo consenso dei partiti attorno al Governo della ricostituzione, poichè solo i partiti possono uccidere le fazioni. (Approvazioni).

E i punti, su cui si affermeranno i partiti, non possono essere che tre: l'atteggiamento di fronte alla Società delle nazioni; l'atteggiamento di fronte al Parlamento; l'atteggiamento, infine, di fronte alle organizzazioni operaie.

Il principio della Società delle nazioni non esclude, ma anzi rinvigorisce ed integra il sentimento della patria.

Il Parlamento è l'unica garanzia di libertà e di salda compagine sociale. Occorre quindi accrescerne, anzichè diminuirne il prestigio, chiamandolo ad un lavoro fattivo. Forse sarà necessario riprendere in esame il progetto delle Commissioni parlamentari; in ogni caso esso dovrà disfarsi di molte funzioni secondarie, soprattutto di natura economica.

Riguardo alle organizzazioni operaie ritiene doveroso, anzichè formulare un largo programma di promesse, andare incontro ai desideri esplicitamente espressi da tutte le organizzazioni, senza alcuna restrizione o distinzione.

In quest'ora di trasformazione sociale occorre osare ed agire coraggiosamente. I provvedimenti concretati dal Governo riguardo ai lavori pubblici sono un primo riconoscimento delle necessità presenti; ma occorrerà vigilare perchè abbiano pronta attuazione.

L'oratore vorrebbe che dei nuovi lavori approfittassero, come le grandi società industriali, arricchitesi con la guerra, e già pronte oggi a trasformarsi, così la mano d'opera organizzata in cooperative,

che dovrebbe lavorare con materiali forniti dagli organi statali e sotto la loro vigilanza.

Raccomanda pure che si abbia particolare riguardo nella concessione di lavori ai mutilati, che hanno diritto a tutta la nostra riconoscenza, preferendoli ad altri a parità di condizioni.

Afferma la necessità, per ciò che concerne l'agricoltura, di suscitare con ogni sforzo la forma di cooperazione agraria e delle affittanze collettive, e di costituire dei larghi demani di Stato con l'esproprio di tutti i terreni superiori ad una certa estensione, che siano suscettivi di miglioramenti. (Approvazioni).

Quanto all'industria, pur escludendo ogni feudalismo industriale, è convinto che debba favorirsi il sorgere delle grandi concentrazioni industriali naturali.

Si augura che per i grandi problemi di esportazione e di importazione si formuli al più presto un programma concreto, informato alle nuove concezioni economiche conseguenti alla guerra, che dovrebbero giungere fino all'ideale di accordi tra tutti i paesi per la produzione e la distribuzione dei prodotti.

Ritiene infine che anche nelle fabbriche occorra passare dal regime assoluto al regime costituzionale, col controllo degli operai sulla produzione e sul funzionamento dell'azienda.

Concludendo, afferma l'estrema urgenza di tutte queste riforme, e invocando la fine di tutti gli antichi dissidi per modo che, raccogliendosi i sacrifici di tutti coloro che alla patria hanno dato la vita, si inaugurino le nuove fortune d'Italia. (Approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

PRESIDENTE, per l'assenza momentanea dell'onorevole Bianchi Leonardo, attesa l'urgenza, chiama a far parte della Commissione, che deve esaminare i documenti consegnati all'onorevole Centurione, l'onorevole Baccelli.

AGNELLI afferma la necessità di provvedere allo stato di crisi che accompagna sempre il profondo mutamento di condizioni del paese per il passaggio dalla guerra alla pace.

Crede che il programma della Commissione del dopo-guerra sia stato troppo analitico. Quello che maggiormente importa, si è di coordinare fra loro le varie proposte e assicurarne la loro attuazione.

Tutti i problemi del dopo-guerra si riassumono in questo: produrre di più. La guerra, per le sue necessità indeclinabili, aveva creato alla produzione condizioni speciali dalle quali importa ora uscire senza che diminuisca l'efficienza produttiva delle industrie.

Afferma che i criteri, in base ai quali si dovrà provvedere alla smobilitazione, debbono tendere a non diminuire la produttività industriale, e a sistemare, con avveduti collocamenti, tutta la mano d'opera, che verrà a moltiplicarsi sul mercato del lavoro.

Circa i monopoli di Stato, osserva che, se essi possono essere utili quando investono materie prime necessarie all'alimentazione, è necessario essere quanto mai guardinghi nello stabilire monopoli su quelli che sono gli elementi della produzione, per evitare che invece di essere un vantaggio, diventino un pericolo per la produzione stessa.

Non crede che gli alti salari siano un ostacolo alla produzione, e nega che riescano ad aumentarne il costo. Miglioramenti di salari e di orari si impongono per rendere la condizione degli operai conforme al progresso della nuova vita civile.

Elogia senza restrizioni l'attività spesa dal ministro del tesoro per l'opera nazionale dei combattenti, i cui scopi e il cui sviluppo devono essere assecondati con fervore di affettuosa solidarietà da quanti desiderano che coloro che hanno combattuto per la patria diventino elementi fattivi del miglioramento economico di tutta la nazione.

Avverte però che, per quanto si possano intensificare nel paese tutte le produzioni non si riuscirà forse ad assorbire tutta la mano d'opera disponibile.

È perciò necessario volgere il pensiero fin da ora a regolare con criteri nuovi la nostra emigrazione, che sarà dovere patriottico presidiare con trattati di lavoro.

Afferma, a questo proposito, la necessità di far sì che l'emigrazione italiana non sia nell'avvenire priva di quegli elementi direttivi e colti che soli possono mettere in valore l'emigrazione operaia.

Conclude augurandosi che l'Italia sappia, anche nel campo economico, con una avveduta espansione, alla quale le sue forze di lavoro le danno diritto, esser degna del suo passato e del suo presente glorioso. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

GIRETTI, premette che, pur avendo sempre professato idee pacifiste, fu favorevole alla guerra, perchè sentì che era l'unico mezzo per instaurare la giustizia e il diritto dei popoli.

A coloro, che vogliono vedere nel programma di Zimmerwald il programma di Wilson, osserva che quello ha dato la pace di Brest Litowski, mentre questo ha dato la vittoria e impedito una pace teutonica (Commenti).

Conviene con quanto altri ha affermato, che, cioè, ai danni provocati dalla guerra si possa e si debba rimediare intensificando in ogni ramo la produzione.

Rileva che la Commissione del dopo guerra è in ritardo nei suoi lavori, e che il Governo stesso dimostra di non essere abbastanza preparato per affrontare i poderosi problemi che la fine della guerra ha posti.

Rileva pure che la burocrazia, durante la guerra, non ha fatto che studiare i modi per comprimere le libere iniziative, e per spezzare le energie più sane del mondo economico italiano.

Cita a questo proposito le provvidenze adottate per risolvere il problema dei cereali e il problema delle carni, rilevando i danni da esse cagionati.

Rileva l'importanza che ha in questo momento il problema della produzione industriale e constata che non è stato creato nessun organo adeguato e capace di risolverlo.

Insiste perchè siano tolti i monopoli statali d'importazione delle materie prime, che potranno riescire, in periodo di pace, quanto mai dannosi per l'industria.

Critica come artificiosa la politica adottata dal Governo per ottenere il ribasso del cambio, crede soverchi i risarcimenti offerti all'industria della seta e fa questa osservazione quantunque egli sia un industriale della seta (Approvazioni).

Così ritiene che la legislazione di guerra sulle Società anonime abbia dato luogo ad inconvenienti maggiori di quelli che si volevano evitare.

Chiede che sia chiarita la portata dell'accordo concluso tempo fa tra le grandi banche, accordo che fu patrocinato dal ministro del tesoro.

Afferma che è urgente interesse del paese impedire il proseguimento della produzione dell'industria di guerra non necessaria per ridonare alle sue vere attitudini parte della mano d'opera, risparmiare le materie per lavori utili ai bisogni della pace, e per evitare, per quanto è possibile, ulteriori aggravi finanziari all'erario dello Stato.

Pone in guardia il Governo contro il pericolo che malevoli forze occulte paralizzino l'azione salutare delle forze sane, fattive ed operose del paese, e insiste perchè sia evitato, con ogni mezzo, che i benefici della vittoria e della pace siano accaparrati da gruppi egoisti e faziosi.

Constata esser chiusa l'èra dei boicottaggi economici - industriali o commerciali - a favore di interessi privati che prima della guerra tendevano a prevalere sugli interessi generali.

Inneggia al tramonto definitivo del militarismo e dell'imperialismo tedesco ed esprime l'augurio che l'Italia sappia mostrarsi nell'avvenire pari alla grandezza dei sacrifici che i suoi giovani figli hanno saputo compiere per darle la vittoria. (Vivissime approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

NITTI, ministro del tesoro, deve una risposta ad alcune osservazioni dell'on. Giretti.

Afferma soverchiamente severo il giudizio espresso dall'on. Giretti sull'opera della burocrazia in cui abbondano gli elementi di

alto valore, veramente benemeriti della patria, e sul funzionamento dell'ordinamento burocratico.

La disciplina delle importazioni era una necessità in tempo di guerra, mentre erano limitati il tonnellaggio, il cambio, gli stessi prodotti da importare. L'inasprimento dei noli e dei cambi fu determinato dal difetto di disciplina del commercio; difetto cui ovviammo anche per desiderio dei nostri stessi alleati.

Circa l'accordo fra le banche afferma che fu questa una provvida misura diretta ad infrenare fra esse gare e competizioni che non facevano che indebolire la situazione finanziaria del paese.

Non crede che l'industria italiana sia insidiata da forze non legittime, come ha affermato l'on. Giretti. Certo non mancherà di combattere energicamente queste forze. E ricorda a questo proposito i suoi sforzi diretti a limitare il costo delle industrie belliche.

Ha la ferma fede che l'Italia, dopo aver superato le difficoltà della guerra, supererà anche quelle del dopo-guerra. Ma perciò è necessario anzitutto aver salda la fiducia in noi stessi (Vivissime approvazioni).

MONTI-GUARNIERI, premette che dopo la vittoria le recriminazioni sul passato sono inutili.

Deve tuttavia lamentare che un processo contro malversatori del pubblico denaro si sia trascinato per più anni nella istruttoria.

Richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di risolvere il problema del riordinamento della magistratura, la quale non è soddisfatta della sua condizione pur adempiendo con zelo ammirevole e con grande abnegazione il suo dovere.

Invoca la soppressione di varie sedi di magistrature inutili che continuano ad esistere senza alcuna ragione. Osserva che la riforma dell'ordinamento giudiziario doveva essere presentata durante la guerra, se si voleva evitare che le condizioni della magistratura divenissero così critiche e difficili come ora sono.

Raccomanda che si provveda sollecitamente non solo al personale della magistratura, ma anche a quello delle cancellerie e al personale subalterno.

Fa presenti le condizioni e le esigenze dell'amministrazione della giustizia nelle Provincie testè redente dal valore delle nostre armi, affermando la necessità che siano mandati in quelle Provincie magistrati che sappiano tener alto il decoro del nome italiano.

Lamenta vivamente che i nostri prigionieri di guerra tornati in patria siano stati addensati in campi di concentramento, ove durano per essi le sofferenze e i disagi della prigionia (Commenti).

Esorta il Governo a prendere sollecitamente a cuore la sorte di questi prigionieri, confortandoli spiritualmente e materialmente.

Chiede poi al ministro per gli approvvigionamenti e i consumi se sia disposto ad applicare il Codice militare agli affamatori del paese. (Commenti).

Tutti questi problemi raccomanda alla attenzione e allo studio del Governo. (Approvazioni).

Saluto al Belgio.

PRESIDENTE. (Sorge in piedi). La Lega italo-belga ci annuncia che il Re Alberto oggi entra in Bruxelles ed apre il suo Parlamento. (Vivissimi generali applausi — Grida di: « Viva il Belgio! »).

In questo giorno così solenne io sento che il Parlamento italiano deve inviare una parola di plauso, di saluto cordiale ed affettuoso al Parlamento belga. (Vivissimi applausi).

Il grave oltraggio reso ad un popolo libero, l'opera iniqua recata al principio della neutralità e dell'umanità, sono oggi vendicati dalla storia, la quale ha ricostituito il corso normale della evoluzione civile. (Vive approvazioni).

La riunione del Re e del Parlamento belga consacra oggi così nobile trionfo e il Parlamento italiano, legittimo rappresentante del suo popolo, è ben felice di associarvi l'espressione dei suoi più affettuosi sentimenti. (Vivissimi, generali e prolungati applausi).

(La seduta è sospesa alle 19,20 e ripresa alle 19,50).

Comunicazioni della Commissione che deve riferire sull'incidente Centurione.

PISTOIA, presidente della Commissione. Leggo il verbale della Commissione:

« La Camera, onorandoci della sua fiducia, ci ha conferito il mandato di informarla, entro questa sera, dell'esito del primo esame dei documenti che l'on. Centurione ha affermato di possedere a sostegno dell'accusa da lui oggi formulata.

« La Commissione ha esaminato il documento presentato dall'onorevole Centurione alla presidenza della Camera ed ha constatato che il documento medesimo consiste nel testo di un discorso che l'onorevole Centurione si proponeva di pronunziare alla Camera. (Commenti animati).

« Invitato l'onorevole Centurione a presentare gli altri documenti offerti, ha dichiarato di poter suffragare la sua accusa con alcune lettere ed appunti di terze persone ed eventualmente con alcune testimonianze. Alcune di tali lettere ed appunti l'onorevole Centurione ha presentato alla Commissione, dichiarando che altri si trovano nel suo domicilio in Genova. (Commenti).

« In seguito all'esame dei documenti prodotti la Commissione unanime dichiara che nessun elemento le è finora offerto per pronunziarsi sul fondamento dell'accusa formulata ». (Commenti animatissimi e prolungati — Vivaci apostrofi dell'estrema sinistra contro l'onorevole Centurione).

Presentazioni di disegni di legge e di relazioni.

COLOSIMO, ministro delle colonie, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1396, che autorizza la spesa straordinaria di L. 2,448,225 per il saldo del mutuo contratto con la Cassa dei depositi e prestiti per il riscatto del Benadir.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di L. 10.000.000 per la costruzione, in Somalia, del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione.

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, portante provvedimenti a favore delle cooperative agricole.

Concessione del voto politico ai combattenti.

FALLETTI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919 (899).

PAIS-SERRA, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1513, sulla somministrazione di alloggi militari dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito (928).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei mutilati invalidi di guerra (929).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919 (950).

MANGO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919. (901)

DENTICE, presenta la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1918-919. (907)

Sui lavori parlamentari.

NITTI, ministro del tesoro, chiede di poter fare martedì l'esposizione finanziaria.

ORLANDO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, propone che domani la Camera tenga seduta per la continuazione dello svolgimento del suo ordine del giorno.

(Queste proposte sono approvate).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge dell'on. Micheli.

Interrogazioni e interpellanze.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere quali siano i motivi delle dimissioni presentate dall'Alto commissario per i profughi fin dal 3 corrente, e che non furono pubblicate per divieto della censura.

« Hierschel ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere quali provvedimenti abbia adottati per assicurare un sollecito e meno disagiato ritorno dei nostri prigionieri.

« Degli Occhi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari, per conoscere come spieghi che nella città e provincia di Genova sono conservati l'obbligo di vendere il pane raffermo e le disposizioni conseguenziali, tra cui la limitazione dell'orario per la fabbricazione del pane, mentre tutte queste disposizioni sono ora inutili, ed anzi dannoso per la cattiva confezione del pane che ne deriva.

« Rissetti ».

La seduta termina alle ore 20.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano:

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 24. — Truppe italiane, in esecuzione alle clausole dell'armistizio, occuparono ieri Innsbruck e Landeck, accolte con deferenza dalle popolazioni tedesche che si mantengono dovunque calme e rispettose. I profughi italiani residenti a Innsbruck si recarono ad incontrare i nostri soldati fuori della città e li salutarono con una commovente dimostrazione. Le autorità di Innsbruck prestarono volonterosamente l'opera loro per facilitare la sistemazione delle truppe in città.

Il Borgomastro di Bressanone ha inviato una lettera di ringraziamento per la distribuzione dei viveri fatta ai poveri della città per la ricorrenza del genetliaco di S. M. la Regina Madre.

In Merano furono messi a disposizione del Capitanato distrettuale quattrocento quintali di farina e duecento di riso, nonchè altre derrate.

In tutte le località occupate si effettuano regolarmente la consegna delle armi da parte della popolazione civile e il ricupero dei materiali da guerra nemici.

Continua attiva la collaborazione delle autorità militari con quelle civili ed ecclesiastiche dei vari Comuni per la soluzione dei problemi inerenti al funzionamento e al ristabilimento dei vari servizi.

Settori esteri.

LONDRA, 22. — Si ha da Costantinopoli che i distaccamenti delle forze alleate continuano a sbarcare, fatti sempre segno a dimostrazioni di entusiasmo da parte della popolazione che gremisce le vie.

Le autorità alleate hanno preso misure in seguito alle quali si va estendendo la loro sorveglianza sul funzionamento dei servizi ottomani.

La Porta ha proposto al governo bulgaro di riprendere le comunicazioni ferroviarie fra i due paesi.

Continuano le partenze dei prigionieri alleati.

GRAN QUARTIERE GENERALE BELGA, 22. — Oggi i nostri elementi avanzati si sono spinti verso la linea Lormel-Bourg-Leopolé-Diest.

Il Re, la Regina, il principe Leopoldo e la principessa Maria José hanno fatto oggi, fra grande entusiasmo, il loro solenne ingresso nella capitale alla testa delle truppe belghe e di distaccamenti alleati. I soldati alleati e belgi hanno ricevuto da parte della popolazione di Bruxelles la più calorosa accoglienza e sono stati freneticamente acclamati su tutto il loro percorso.

PARIGI, 23. — Un comunicato ufficiale in data di stasera dice:

L'occupazione dei territori liberati della Lorena e dell'Alsazia sta per essere condotta a termine. Durante la giornata le truppe si sono installate in numerose città e villaggi della valle della Sarre e specialmente a Dillingen, a Sarrebruck e a Sarrelouis ove il generale comandante la decima armata è entrato alla testa delle sue truppe.

In Alsazia i reggimenti francesi raggiungendo con le loro avanguardie l'antica frontiera, hanno preso possesso di Woert, di Froeschwiller, di Neischoffen nonchè di Soultz e di Risehwiller.

Ovunque le truppe francesi sono state accolte con entusiasmo dalle popolazioni liberate.

LONDRA, 23. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice:

La nostra avanzata in direzione della frontiera tedesca prosegue in modo soddisfacente.

Le truppe di testa della quarta armata attraversarono l'Ourthe a sud di Bomal e continuano ad avanzare verso l'est del fiume.

Il numero dei cannoni lasciati indietro dal nemico in ritirata ed ora nelle nostre mani, supera i 600.

Un certo numero di velivoli ed una quantità di materiale rotabile sono pure caduti in nostro potere.

PARIGI, 23. — Un comunicato ufficiale dell'esercito americano, in data di stasera, dice:

La terza armata, continuando la sua avanzata attraverso il Lussemburgo, ha raggiunto la frontiera tedesca da Wallendorf a Schongen.

WASHINGTON, 23. — (Ufficiale). — Alla firma dell'armistizio le truppe americane dell'esercito di spedizione avevano avuto un totale di 52,169 morti, 179,625 feriti, di 3323 tra prigionieri e dispersi.

Gli americani hanno fatto 44.000 prigionieri; ed hanno preso 1400 cannoni.

Le perdite americane nel nord della Russia, donde pervengono notizie soddisfacenti sulla situazione, non sono gravi.

PARIGI, 24. — Un comunicato ufficiale in data di stasera dice:

Le nostre truppe hanno continuato oggi il loro progresso nel Belgio e nel Lussemburgo. Wiltz, Noville e Nadrin sono state occupate. La nostra cavalleria si è spinta fino alla frontiera orientale del Lussemburgo. Ovunque l'accoglienza è stata entusiastica.

In Lorena sono avvenute commoventi dimostrazioni a Wissembourg. Gli abitanti dei villaggi vicini si sono recati in città per prendervi parte. A Reischoffen la popolazione ha organizzato una commovente cerimonia patriottica dinanzi al monumento eretto nel 1870.

Analoghe entusiastiche dimostrazioni hanno avuto luogo a Salmbach, Seltz e Fort Louis.

LONDRA, 24 (ufficiale). — Altri ventotto sottomarini tedeschi sono stati consegnati oggi alle autorità navali inglesi del Mare del Nord, al largo di Harwich, alla presenza del primo lord dell'ammiragliato Geddes. Vi sono fra essi quattro incrociatori sottomarini, uno dei quali lungo oltre cento metri.

COSTANTINOPOLI, 24. — Ufficiali e soldati austriaci e tedeschi sono concentrati presso il Bosforo per essere rimpatriati.

Il generale Franchet d'Esperey, comandante in capo degli eserciti alleati d'Oriente, è giunto a bordo della corazzata *Patrie*.

PARIGI, 24. — Il ministro della marina ha ricevuto oggi dal comandante dell'*Amiral Aube* un telegramma il quale annuncia l'invio sotto scorta alle isole Orcadi delle navi da guerra consegnate dalla Germania. I cacciatorpediniere e gli incrociatori leggeri sono partiti pei primi. Poscia hanno levato le ancore gli incrociatori da battaglia, i quali saranno seguiti più tardi dalle corazzate di squadra.

ORDINE DEL GIORNO

del commissario generale per l'aeronautica

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 24. — Il commissario generale per l'aeronautica ha inviato il seguente ordine del giorno:

« Mentre sta per chiudersi il ciclo della guerra, alla quale l'aeronautica italiana ha dato nei suoi tecnici e nei suoi piloti alta prova di capacità e di valore, si apre già la visione del periodo grandioso di pace, nel quale ogni mezzo di progresso e civiltà avrà sviluppo e slancio.

Epperò è necessario che ogni sforzo di studi e di volontà, oltrechè al perfezionamento dei metodi e degli apparecchi per fare dell'aeronautica dell'esercito e della marina sicuro presidio della patria e delle sue colonie, venga ora, con armonia, dedicato insieme precipuamente al progresso dell'aeronautica per gli usi civili, di trasporto, di comunicazione, di sport.

Così come più profondo dovrà essere, di che non consentisse l'agitato momento della guerra, lo studio dei piloti nel completare le loro nozioni geografiche e topografiche, aerologiche e di orientamento, di motori, elettrotecniche e aerodinamiche, da che verrà grande giovamento alla fortuna della scienza del navigare per l'aria, d'altra parte i tecnici e gli industriali - quelli che intendono rimanere nelle opere dell'aeronautica - debbono addestrarsi per adattare alle preminenti necessità civili le loro nozioni, i loro trovati, le applicazioni nuove, i nuovi apparecchi.

L'aeronautica delle altre nazioni già si appresta su vasta scala a questo sforzo: dal nostro dipende anche l'espansione all'estero delle geniali fabbricazioni italiane.

Prepariamoci fortemente e rapidamente.

« Il commissario generale per l'aeronautica: *Chiesa* ».

Discorso del Trono alla Camera belga

L'*Agenzia Stefani* comunica:

BRUXELLES, 23. — I distaccamenti delle truppe alleate hanno accompagnato il Re e la Famiglia reale fino al palazzo del Parlamento. Ovunque, durante lo sfilamento per le vie, la folla ha fatto dimostrazioni di indescrivibile entusiasmo, acclamando calorosamente i Sovrani.

Dinanzi al palazzo delle Camere le truppe hanno sfilato dinanzi al Re e alle missioni alleate e poscia il Re e la Famiglia reale coi loro seguiti sono entrati nel palazzo del Parlamento.

La Regina è entrata nel palazzo del Parlamento alle ore 13 seguita dal principe Enrico d'Inghilterra, dalla principessa Maria José e dal principe Carlo. La Regina è stata salutata da un'immensa acclamazione. Essa si è inchinata rispondendo al saluto del cardinale Mercier e del borgomastro Max.

L'entrata del Re, seguito dal principe ereditario, è stata salutata da grida unanimi di: Viva il Re! il Sovrano ha stretto cordialmente la mano al cardinale Mercier e al borgomastro Max e poi, salito sullo scanno della presidenza ha pronunciato il discorso del Trono, spesso interrotto da acclamazioni.

Nel discorso del Trono pronunciato alla Camera il Re ha dichiarato di voler dire ai rappresentanti del paese ciò che furono i soldati del Belgio, quali furono la resistenza, il coraggio e il valore che essi spiegarono e quali sono stati i risultati che hanno ottenuto. Il Re ha soggiunto di aver cercato di compiere i doveri internazionali e di aver tutelato il prestigio della nazione, doveri ai quali tutto il popolo deve rimanere fedele.

Il discorso reale ricorda poi che le operazioni dell'esercito belga del 1914 furono decisive e permisero ai grandi eserciti alleati di arrestare l'offensiva tedesca su una linea ove rimase stabilizzata per quattr'anni. Poi contribuì con la lunga ed eroica battaglia dell'Yser all'arresto delle truppe tedesche. Il 1915 si aprì sotto migliori auspici.

La Gran Bretagna creava un potente esercito e l'Italia arrecava il suo poderoso concorso. Nel 1918 l'America ci ha portato il suo contributo grandioso ed entusiastico. L'avversario ha vacillato e l'esercito belga ha attaccato ed inseguito il nemico a fianco degli alleati fino al giorno in cui l'avversario si è dichiarato vinto.

Il Belgio può guardare con fierezza un tale esercito, il quale ha portato più che mai in alto il prestigio nazionale ed ha reso al mondo un estimabile servigio.

Il Re rende testimonianza delle magnifiche virtù delle truppe alleate che combatterono, fuse fraternamente con i belgi; rende omaggio a coloro che caddero gloriosamente sui campi di battaglia o vigliaccamente assassinati dai plotoni di esecuzione, a coloro che furono martirizzati nelle prigioni o nei campi di concentramento: tutti ben meritarono della patria.

Il Re felicita il paese per il suo atteggiamento sotto il giogo tedesco.

I nobili sentimenti di solidarietà che si manifestarono in tutto il paese sono la testimonianza vivente dell'unione indissolubile in avvenire, e la ragion d'essere della composizione del nuovo Ministero.

Il Re annunzia che le prossime elezioni saranno fatte in base al suffragio universale concesso a tutti gli uomini maggiorenni.

La ricostituzione della amministrazione, l'assicurazione per la classe operaia delle condizioni necessarie al suo sviluppo, i danni di guerra esigono una riparazione integrale.

Nella questione linguistica l'eguaglianza sarà rigorosamente mantenuta. A Gand sarà creata una Università flamminga; le mene antinazionali durante la guerra non saranno amnistiate.

Il Belgio vittorioso sarà ormai affrancato dalla neutralità che i trattati gli imponevano e che non lo proteggeva contro l'aggressione. Esso godrà completa indipendenza e prenderà posto quale si conviene alla sua dignità nell'ordine internazionale fondato sulla giustizia.

Il nemico ci deve riparazione ».

Il discorso termina dicendo che la nazione rende splendido ed unanime omaggio a tutti i paesi alleati che condussero fino alla vittoria l'eroica guerra per la difesa del diritto e della libertà: alla Francia, alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, all'Italia, ove la nostra causa suscitò così ardenti simpatie, al Giappone alla Serbia.

La comunanza dei sacrifici, delle sofferenze, delle speranze cimentò fra noi amicizia e solidarietà che il tempo non diminuirà.

Dichiarazione dei romeni d'Austria-Ungheria ai ministri dell'Intesa

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 24. — Il Comitato nazionale dei romeni d'Austria-Ungheria rifugiati in Romenia ha rimesso ai ministri dell'Intesa a Jassy, la seguente dichiarazione:

« Noi romeni, originari della Transilvania e della Bucovina che ci troviamo sul territorio del Regno di Romania, a nostro proprio nome e a nome dei fratelli soggiogati, rimasti nei loro focolari, e di cui la coscienza violata non permette loro di pronunziarsi liberamente, dichiariamo quanto segue:

1° domandiamo di essere liberati dal giogo della Monarchia austro-ungarica e siamo decisi a lottare con tutti i mezzi e a tentare tutte le vie perchè l'intera nazione romena sia costituita in un solo e medesimo Stato nazionale indipendente sotto la dinastia Reale di Romenia;

2° non riconosciamo il diritto di occuparsi della sorte dei romeni di Transilvania e di Bucovina alla sopraddetta Monarchia che ci ha tenuti per secoli nella più ignobile schiavitù. Tutti i tentativi di federazione da parte della casa di Absburgo sono soltanto dei gesti disperati di un impero condannato a decomporsi e a perire. La sorte dei romeni d'Austria-Ungheria è stata decisa dalla guerra dei romeni del Regno contro la Monarchia danubiana e dalla libera volontà di tutta la nazione romena, che dovrà essere consacrata dal Congresso della pace generale al quale prenderanno pure parte i rappresentanti ufficiali della Romania liberatrice;

3° domandiamo che tutto il territorio appartenente agli Absburgo, che è stato rivendicato dallo Stato romeno e riconosciuto e garantito dai trattati che esso ha concluso, sia liberato ed unito con la grande patria. Tutte le cosiddette dichiarazioni dei romeni di Transilvania e di Bucovina fatte contro queste aspirazioni nazionali devono essere considerate come estorte dalle autorità nemiche e non potranno indurre in errore l'opinione del mondo dopo che i principî di giustizia e di libertà sono stati proclamati a favore di tutte le nazioni oppresse ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto, l'altro ieri, in udienza privata, il conte Tagliavia, sindaco di Palermo.

Il conte Tagliavia presentò al Sovrano l'omaggio devoto della città di Palermo e le espressioni più vive di gioia per la grande vittoria e per il meritato trionfo dell'esercito e dell'armata italiani, le cui virtù si compendiano nell'Augusta persona del nostro Monarca.

S. M. il Re mostrò il suo gradimento per la gentile e patriottica manifestazione e si interessò delle condizioni e dello sviluppo della città.

Un'utile trasformazione. — Per iniziativa dell'on. Chiesa, commissario dell'aviazione, e dell'on. Morpurgo, sottosegretario di Stato all'industria, è stato disposto che gli stabilimenti ausiliari già adibiti alla costruzione di eliche volgano ora la loro attività alla produzione di suppellettili scolastiche e di mobili d'uso comune, con lo scopo precipuo di rifornire sollecitamente le provincie di Udine, Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia.

Scuola postelegrafica. — A Genova, ieri l'altro, nella casa di rieducazione dei mutilati ed invalidi di guerra, alla presenza delle autorità civili e militari ed ecclesiastiche del Comitato di assistenza e di una rappresentanza dei funzionari delle poste e dei telegrafi, ha avuto luogo la inaugurazione dei corsi statali.

Vennero pronunziati applauditi discorsi di circostanza e tra l'ammirazione visitati i locali adibiti alla scuola.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ZURIGO, 23. — La *Konstanzer Zeitung* ha da Berlino:

Nelle provincie renane si discute con crescente insistenza la questione del loro distacco dall'Impero e la formazione di uno Stato separato.

Il *Worwaerts* dice che il piano è già fissato e che domani la Germania può trovarsi dinanzi ad un fatto compiuto. I confini del nuovo Stato non sono ancora stabiliti; si tende ad includervi la regione industriale ed a sud il Palatinato d'Assia.

Si ha da Vienna:

L'Assemblea nazionale si radunò ieri al palazzo del Parlamento e deliberò fra l'altre che Olmutz deve appartenere allo Stato dell'Austria tedesca e che quanto ai Comitati tedeschi dell'Ungheria occidentale si deve insistere nella Conferenza della pace perchè abbiano diritto di autodecisione.

PARIGI, 25. — L'*Echo de Paris* ha da Londra:

Lord Cecil ha dichiarato che un telegramma annuncia che un colpo di Stato è stato compiuto in Russia dall'ammiraglio Hottchaak, persona energica ed amica dell'Intesa.

Il *Matin* ha da Stoccolma: Conferenze ebbero luogo a Ekaterinodar fra i rappresentanti del centro politico di Kreff ed i volontari di Alexeief in favore della riunione alla Russia. E stato formato un Governo che comprende: Presidenza generale Dragomiroff, affari esteri Sazonof, guerra Lukowski. Il Gabinetto chiede la ricostituzione della Russia una e federativa con garanzia di autonomia per l'Ucraina. Esso combatterà il bolscevismo.

Il *Matin* ha da New York: Wilson partirà per l'Europa il 4 dicembre a bordo dell'*Agamennon* (ex-*Kaiser Wilhem*). Le missioni mitari alleate saranno richiamate, le altre saranno mantenute.

BRUXELLES, 23. — Il Re, la Regina e i principi del Belgio, circondati dal principe di Galles e dagli stati maggiori alleati sono entrati in Bruxelles tra delirante entusiasmo della folla che lanciava fiori ai soldati.

Il borgomastro Max ha salutato il Re, che, egli ha detto, ha conquistato per sè e per il Belgio, di cui incarna l'anima, la gloria più pura; ha glorificato infine gli eserciti alleati.

Il Re ha ringraziato soggiungendo: « Questo è il più bel giorno della nostra vita ».

Il Sovrano ha poscia espresso i suoi ringraziamenti agli stati maggiori alleati.

Il corteo Reale, sempre acclamato, si recò al Parlamento.

LONDRA, 23. — Il primo ministro, Lloyd George, ha pronunciato oggi un discorso in una riunione organizzata a Wolverampton per inaugurare la campagna elettorale della coalizione in provincia.

Il primo ministro è stato nominato cittadino onorario di Woverhampton.

LONDRA, 23. — Il corrispondente del *Times* da New York telegrafa di avere conosciuto da fonte non ufficiale il programma del presidente Wilson in Europa: 3 dicembre, discorso al Congresso in cui saranno esposte le grandi linee di ciò che Wilson spera di compiere in Europa e in cui saranno esposte le ragioni della visita: 4 dicembre, partenza da New York; 9 dicembre, arrivo in un porto britannico e colloquio con Lloyd George; 12 o 13 dicembre, visita in Francia, soggiorno di 8 giorni circa a Parigi e a Versailles, conferenze coi delegati alleati.

A questo proposito si pensa qui alla possibilità che vengano conclusi due trattati di pace e cioè uno per risolvere i principi fondamentali nelle loro grandi linee, l'altro, che sarebbe firmato ad una data posteriore, che regolerebbe i particolari.

Il 21 dicembre, visita ai principali campi di battaglia in Francia e nel Belgio e all'esercito americano.

Dopo Natale il presidente ritornerebbe a Versailles e riprenderebbe i colloqui.

È possibile che il presidente, prima dell'apertura della Conferenza per la pace, si rechi a visitare l'Italia e faccia una nuova visita in Inghilterra.

Wilson si imbarcherà sull'*Agamennon* (ex-*Kaiser Wilhelm II*) che sarà scortato da cacciatorpediniere.

PARIGI, 24. — I giornali hanno da Zurigo: La Commissione tedesca per l'armistizio ha esposto in una lunga discussione ai rappresentanti dell'Intesa che per mantenere la situazione economica nelle regioni del Lussemburgo, della Lorena e della Sarre, le sembra necessario prorogare di quindici giorni il termine dello sgombero.

Il segretario di Stato Solf ha inviato ai governi alleati la seguente nota:

Secondo la nota addizionale alla Convenzione dell'armistizio, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, l'Alsazia e Lorena debbono essere sgomberate nel termine di quindici giorni ed in tre tappe. Queste tre tappe sono segnate sulla carta. La terza tappa raggiunge già sulla carta il paese renano ad ovest di Prum fra Morzign e Sarreguemines compresevi Sarrelouis e Sarrebruck.

Non sembra impossibile che questa usurpazione abbia luogo allo scopo di fare un tentativo di unire questi territori all'Alsazia e Lorena e al Lussemburgo.

La protesta dei membri della Commissione tedesca non è stata presa in considerazione.

Il Governo tedesco solleva una protesta solenne contro ogni tentativo per strappare questi territori.

PARIGI, 24. — Il *Matin* dice che il maresciallo Foch ha risposto una volta per sempre che non darà alcun seguito alle proteste dei delegati tedeschi.

Tale decisione varrà anche per tutte le altre iniziative future. I passi che il segretario tedesco per gli affari esteri Solf ha fatto all'Aja sono vani. Il governo degli Stati Uniti non consentirà mai a far modificare le clausole dell'armistizio che ha approvato completamente.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TOMMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*